BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



REGIONE PIEMONTE

TORINO, 9 AGOSTO 1989

Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni mercoledì in Torino e contiene: nella Parte I (Atti della Regione) le leggi ed i regolamenti, nonché – per esteso o per estratto – i decreti del Presidente della Giunta Regionale, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Regionale, le circolari ed i comunicati degli Organi regionali; nella Parte II (Atti dello Stato) le leggi ed i provvedimenti dello Stato, che interessino la Regione, di cui è prescritta la pubblicazione; nella Parte III (Atti di Terzi) gli avvisi di concorsi e gli annunzi legali.

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE - Presidenza della Regione, piazza Castello 165, 10122 Torino - telefono (011) 57171.

VENDITA (presso la Libreria Lattes, via Garibaldi 3, Torino) — Copia singola, L. 2.500 - Supplementi speciali: fino a 160 pagine, L. 2.500; superiori a 160 pagine, prezzo riportato in copertina.

ABBONAMENTI (soltanto per l'intero anno solare) — Fascicoli ordinari, compreso l'indice annuale, L. 120.000 — Fascicoli ordinari, compresi l'indice annuale e tutti i supplementi speciali, L. 150.000.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI — Gli «avvisi di concorsi» e gli «annunzi legali» a pagamento devono pervenire, almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione, alla Redazione del Bollettino. Il testo originale deve essere inviato dattiloscritto – con macchina a carattere normale – su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, su carta uso bollo e corredato dall'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per la inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: L. 1.500 per ogni riga o frazione di riga dattiloscritta. Non si darà corso alle inserzioni prive dell'attestazione di versamento.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO — Il versamento del canone di abbonamento, come l'importo per le inserzioni, deve essere effettuato esclusivamente tramite c/c postale sul conto n. 30306104, intestato a: Regione Piemonte - Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, 10122 Torino.

Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE

L.R. 5 dicembre 1977, n. 56,
e successive modifiche ed integrazioni.
Le procedure, gli atti amministrativi
e gli elaborati tecnici richiesti
per l'approvazione degli strumenti urbanistici

Parte I ATTI DELLA REGIONE

CIRCOLARI

Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE

L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni - Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici

Ai Comuni
Ai Consorzi di Comuni
per la pianificazione del territorio
Alle Comunità Montane
Ai Comitati Regionali di Controllo

Le disposizioni contenute nell'Allegato che segue sostituiscono integralmente quelle emanate con circolare n. 17/URB, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 30 settembre 1981.

Le innovazioni rispetto alle disposizioni fornite con la precedente citata circolare n. 17/URB sono essenzialmente le seguenti:

- atteso che la L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m., ha nettamente distinto la fase comunale di adozione e pubblicazione dei Piani da quella regionale di approvazione degli stessi, si richiede l'inoltro alla Regione del solo progetto definitivo di Piano o Variante e non anche di copia delle osservazioni e proposte e delle tavole del progetto preliminare recanti la localizzazione delle stesse;
- il progetto definitivo deve essere inviato alla Regione per l'approvazione non appena la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione dello stesso sia divenuta esecutiva; il successivo corretto svolgimento della procedura di pubblicazione « per notizia » del progetto definitivo deve essere assicurato e controllato dal Comune stesso, ovvero dal Consorzio o dalla Comunità Montana nei casi di P.R.G.I. o di P.R.G.C.M.;
- non sono più richieste le copie degli atti amministrativi relativi all'adozione e alla pubblicazione della deliberazione programmatica e del progetto preliminare (delibere e avvisi di pubblicazione); quindi la correttezza dello svolgimento degli adempimenti procedurali prescritti dalla legge viene attestata congiuntamente dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consorzio o della Comunità Montana, e dal Segretario comunale, ovvero dal Segretario del Consorzio o della Comunità Montana, a mezzo di un certificato, del quale si fornisce il modello;
- vengono date specifiche disposizioni da osservare nei casi in cui con l'adozione dei Piani si intenda proporre modifiche del vincolo idrogeologico;
- vengono forniti alcuni chiarimenti su specifici contenuti degli elaborati tecnici, spesso trascurati o trattati in modo inadeguato nei Piani;
- sono fornite disposizioni anche in ordine alle varianti al P.R.G. o al P.d.F. assunte ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1; si segnala che, avendo

l'art. 8 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge n. 1/1978, la validità delle prescrizioni di cui al 4º e 5º comma dello stesso art. 1 non è più soggetta a scadenza;

 il numero di copie degli atti e degli elaborati da inoltrare alla Regione per l'approvazione è ridotto da cinque a quattro.

> Il Presidente della Giunta Regionale Vittorio Beltrami

L'Assessore alla Pianificazione e Gestione Urbanistica Piero Genovese

Parte Prima		
1. Revoca della circolare n. 17/URB	pag.	7
2. Formulazione di osservazioni e proposte da parte degli uffici tecnici	pag.	7
3. Correzione di errori materiali	pag.	7
4. Varianti «in itinere»	pag.	7
5. La certificazione relativa al procedimento di adozione e di pubblicazione	pag.	7
6. Tavole di piano e norme di attuazione predisposte per l'impiego di procedure informatizzate	pag.	7
7. Imposta di bollo	pag.	8
8. Disposizioni particolari per i Comuni dichiarati sismici	pag.	8
Parte Seconda		
SEZIONE I - Piano Regolatore Generale Comunale		
Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti	pag.	11
Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione	pag.	17
Scheda C – Gli elaborati tecnici costituenti il P.R.G.C. e i requisiti formali degli stessi	pag.	21
SEZIONE II - Varianti al P.R.G.:		
- varianti al P.R.G.C. ex art. 17, comma 3, L.R. n. 56/77 e s.m.		
- varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. ex art. 17, comma 8, L.R. n. 56/77 e s.m.		
- varianti al P.R.G. cx art. 83, commi 1 e 2, L.R. n. 56/77 e s.m.		
Scheda A Adempimenti procedurali e relativi atti	pag.	32
Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione	pag.	36
Scheda C – Gli elaborati tecnici costituenti le varianti al P.R.G. e i requisiti formali degli stessi	pag.	40
SEZIONE III - Piani Regolatori Intercomunali e di Comunità Montane		
Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti	pag.	41
Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione	pag.	49
Scheda C – Gli elaborati tecnici costituenti il P.R.G.I. e il P.R.G.C.M. e i requisiti formali degli stessi	pag.	53
SEZIONE IV - Varianti ai Piani Regolatori Intercomunali e di Comunità Montane, ex art. 17, comma 3, L.R. n. 56/77 e s.m.		
Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti	pag.	54
Scheda B – Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione	pag.	58
Scheda C – Gli elaborati tecnici costituenti le varianti al P.R.G.I. ed al P.R.G.C.M. e i requisiti formali degli stessi	pag.	62
SEZIONE V - Strumenti Urbanistici Esecutivi soggetti all'approvazione della Giunta Regionale:		
 con contestuale variante al P.R.G., a norma dell'art. 40, commi 6 e seguenti della L.R. n. 56/77 e s.m. 		
– in attuazione di P.R.G. non approvati ai sensi del Titolo III della L.R. n. 56/77 e s.m.; a norma dell'art. 86, comma 1, della stessa legge		
Scheda A – Adempimenti procedurali e relativi atti	pag.	63
Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione	pag.	67
Scheda C – Gli elaborati tecnici costituenti gli strumenti urbanistici esecutivi e le contestuali varianti al P.R.G. (eventuali) e i requisiti formali degli stessi	pag.	72
SEZIONE VI - Varianti al P.R.G. o al P.d.F., ex art. 1, comma 5, legge n. 1/1978		
Scheda A – Adempimenti procedurali e relativi atti	nen	73
Scheda B – Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione	pag. pag.	76
Scheda C – Gli elaborati tecnici richiesti e i requisiti formali degli stessi	pag.	79
2. Microral technolic lemon of require formal dogs occor	L 9.	.,

PARTE PRIMA

1. Revoca della circolare n. 17/URB

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare n. 17/URB, pubblicata sul B.U. n. 39 del 30 settembre 1981, che si intende revocata.

Formulazione di osservazioni e proposte da parte degli uffici tecnici

Si è osservato che spesso subito dopo l'adozione del progetto definitivo i Comuni sono costretti ad adottare varianti ai Piani al fine di apportare modifiche, spesso di modesta entità, che si rendono necessarie per la rettifica di specifiche prescrizioni o per la correzione di errori materiali (talvolta anche nelle rappresentazioni dello stato di fatto). In alcuni casi tali modifiche sono introdotte nel progetto definitivo di Piano senza dar corso alla prescritta pubblicazione delle stesse a norma del 6º comma dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.

Si ritiene che anche al fine di ridurre tali situazioni possa risultare molto utile la partecipazione degli uffici tecnici comunali e consortili alla formazione dei Piani, anche a mezzo della presentazione di osservazioni e proposte rispetto ai relativi progetti preliminari. Si tenga presente che a norma del 7º comma del citato art. 15 non sono soggette a pubblicazione né a nuove osservazioni le modifiche introdotte nel progetto definitivo a seguito di accoglimento di osservazioni.

3. Correzione di errori materiali

Gli errori materiali che si riscontrano negli strumenti urbanistici rientrano, di norma, nelle seguenti categorie: errori materiali di dattiloscrittura del testo delle norme di attuazione, errori nella rappresentazione cartografica dello stato di fatto, contradditorietà fra prescrizioni cartografiche riportate su diverse tavole di Piano o fra prescrizioni cartografiche e normative.

La correzione degli errori materiali deve avvenire a mezzo di variante dello strumento urbanistico, adottata e pubblicata dal Comune (ovvero dal Consorzio o dalla Comunità Montana) e approvata dalla Regione.

Tuttavia, qualora dall'esame degli elaborati di Piano risulti che gli anzidetti errori materiali sono evidenti e le rettifiche da apportare appaiono assolutamente certe, il Consiglio comunale può assumere una delibera di rettifica degli stessi, ampiamente documentata e congruamente motivata, da trasmettere alla Regione, non appena divenuta esecutiva (in 4 copie, complete degli elaborati adottati), per l'approvazione delle rettifiche. Solo qualora ricorrano entrambe le circostanze anzidette (errore evidente e rettifica certa) si ritiene che non sia richiesto l'espletamento delle procedure di pubblicazione prescritte dalla L.R. n. 56/1977 e s.m. per le varianti.

Gli errori materiali possono essere rettificati anche con l'adozione del progetto definitivo, purché la loro erroneità risulti palese come sopra precisato. In tal caso la delibera di adozione del progetto definitivo deve precisare gli errori materiali rettificati.

4. Varianti «in itinere»

Sono varianti «in itinere» quelle relative ad uno strumento urbanistico, generale o esecutivo, o ad una variante degli stessi, non ancora approvato.

L'adozione di una variante «in itinere» può rendersi necessaria sia dopo l'adozione del progetto preliminare (in tal caso si tratterà di variante «in itinere» al progetto preliminare), sia dopo l'adozione del progetto definitivo (variante «in itinere» al progetto definitivo). In ogni caso la variante «in itinere» dovrà seguire la procedura di adozione, pubblicazione e approvazione prescritta per lo strumento urbanistico del quale essa costituisce variante (per il P.R.G. o sue varianti cfr. art. 17, per lo strumento urbanistico esecutivo cfr. art. 40, L.R. n. 56/1977 e s.m.).

La necessità di una variante « in itinere » può intervenire anche dopo che la Regione abbia richiesto di apportare modifiche a norma dell'art. 15, commi 12 e 15, della L.R. 56/1977 e s.m. (richiamato anche dal 7º comma dell'art. 40 stessa legge): in tal caso è indispensabile tener distinti gli atti relativi alle « controdeduzioni » da quelli relativi alla variante « in itinere », anche perché differiscono le relative procedure di adozione e di pubblicazione.

La certificazione relativa al procedimento di adozione e di pubblicazione

L'iter di adozione e pubblicazione degli strumenti urbanistici deve essere certificato congiuntamente dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consorzio o della Comunità Montana, e dal Segretario comunale, ovvero dal Segretario del Consorzio o della Comunità Montana. Tale certificazione deve necessariamente essere redatta in conformità ai modelli allegati alle varie Sezioni della Parte 2ª della presente circolare.

Si avverte che qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nei modelli la Giunta Regionale dovrà ritenere che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà lo strumento urbanistico al Comune, ovvero al Consorzio o alla Comunità Montana, in quanto non procedibile.

Affinche le semplificazioni procedurali introdotte con la presente circolare determinino un effettivo snellimento dell'iter e la riduzione dei tempi di esame dei Piani è indispensabile che i Comuni, i Consorzi e le Comunità Montane collaborino attivamente sia nello svolgimento degli adempimenti procedurali di competenza, sia nella predisposizione dei relativi atti. In particolare si segnala l'importanza della certificazione in esame, per cui si raccomanda la massima cura nella predisposizione della stessa.

Tavole di piano e norme di attuazione predisposte per l'impiego di procedure informatizzate

Sono pervenuti alla Regione alcuni P.R.G. i cui elaborati prescrittivi (tavole e norme di attuazione) sono stati predisposti con ricorso a codici alfanumerici idonei per l'impiego di procedure informatizzate.

Al riguardo si ricorda che è indispensabile favorire la più ampia partecipazione della collettività alla formazione dei Piani. Quindi è necessario che tutti gli elaborati, soprattutto quelli prescrittivi, siano agevolmente consultabili da parte di chiunque.

Qualora si faccia ricorso alle suddette procedure informatizzate, si ritiene che debbano comunque essere adottati e pubblicati idonei elaborati cartografici redatti con rappresentazioni tradizionali, di agevole consultazione. Qualora le prescrizioni siano particolarmente articolate e puntuali (l'impiego di proce-

dure informatizzate consente appunto una notevole articolazione e puntualità delle prescrizioni urbanistiche) gli elaborati cartografici tradizionali potranno anche essere più sintetici di quelli predisposti per l'uso informatizzato, purché risultino comunque chiare le scelte urbanistiche e le prescrizioni di Piano, ai fini della presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

In tal caso nelle deliberazioni di adozione e nelle norme di attuazione deve essere precisato quali sono le tavole con valore prescrittivo.

In ogni caso deve risultare agevole la percezione del nesso fra prescrizioni cartografiche e prescrizioni normative.

7. Imposta di bollo

Si ricorda, come già precisato nella precedente circolare n. 17/URB, che gli strumenti urbanistici rientrano tra gli atti amministrativi esentati dall'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Pertanto il bollo non è dovuto su nessuna copia dello strumento urbanistico trasmesso alla Regione per l'approvazione.

8. Disposizioni particolari per i Comuni dichiarati sismici

I Comuni dichiarati sismici con D.I. n. 82 del 4 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n. 64 del 6 marzo 1982) devono anche attenersi alle specifiche disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2-19274, in data 8 marzo 1988 (cfr. B.U.R. n. 14 del 6 aprile 1988), attuativa dell'art. 6 della L.R. n. 19/1985.

Si precisa comunque che per tutti i tipi di strumento urbanistico e per le relative varianti il parere obbligatorio e vincolante del competente Ulficio geologico deve essere acquisito prima dell'adozione preliminare e definitiva degli stessi. Qualora in sede di approvazione di tali strumenti urbanistici la Giunta Regionale richieda modifiche a norma dei commi 15° e seguenti dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m., il suddetto parere deve essere acquisito solo prima dell'adozione definitiva del Piano modificato (cfr. comma 17 dell'articolo citato).

Nel caso di varianti a strumenti urbanistici ex art. 1, comma 5, della legge n. 1/1978, il suddetto parere deve essere acquisito prima dell'approvazione del progetto dell'opera pubblica che costituisce adozione di variante, nonché prima della sua definitiva adozione da parte del Comune solo qualora detto progetto venga modificato a seguito della presentazione di osservazioni e opposizioni.

I suddetti pareri dovranno essere inoltrati alla Regione unitamente agli atti amministrativi elencati nelle Schede B della Parte 2ª della presente circolare (ne occorrono 4 copie conformi all'originale agli atti del Comune). Inoltre nei certificati da redigersi in conformità ai modelli 1 e 2 allegati alle suddette Schede B dovrà essere precisato che sono stati acquisiti tali pareri.

PARTE SECONDA

SEZIONE I - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge

Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti

1. La deliberazione programmatica

1.1 Il Consiglio comunale adotta la deliberazione programmatica. Art. 15, comma 1.

I Comuni che hanno una popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare. Art. 15, comma 5.

1.2 La deliberazione programmatica deve essere pubblicata per estratto all'albo pretorio e contemporaneamente la delibera e gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso gli Uffici comunali, per un congruo periodo di tempo, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare osservazioni e proposte secondo le modalità e i tempi indicati nella deliberazione. Art. 15, comma 2, ultima parte.

1.3 La pubblicazione e il deposito della deliberazione programmatica e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.

1.4 La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva, deve essere inviata agli organi di decentramento del Comune (se istituiti), alla Provincia, alla Comunità Montana, alla Commissione agricola zonale competenti per territorio, nonché alle organizzazioni sociali più rappresentative presenti sul territorio. Art. 15, comma 2.

Il dispositivo della delibera deve contenere: 1) l'elenco degli elaborati tecnici adottati; 2) le modalità e i tempi sia per la pubblicazione e il deposito della deliberazione, sia per la presentazione di osservazioni e proposte da parte di chiunque, oltre che da parte degli Enti e Organi di cui all'art. 15, comma 2 (cfr. gli adempimenti procedurali di cui ai successivi punti 1.2, 1.3 e 1.4).

In tal caso il dispositivo della delibera deve essere articolato in due punti: la deliberazione programmatica e l'adozione del progetto preliminare.

I contenuti che sono proprii della deliberazione programmatica (cfr. art. 15, comma 1) possono essere espressi negli claborati tecnici costituenti il progetto preliminare.

Le modalità e i tempi sia per la pubblicazione e il deposito della deliberazione, sia per la presentazione di osservazioni e proposte sono stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione stessa (cfr. le precisazioni di cui al precedente punto 1.1).

Per i Comuni che hanno adottato la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 15, comma 5 (cfr. precedente punto 1.1): le modalità e i tempi per la pubblicazione e il deposito della deliberazione e per la presentazione di osservazioni e proposte sono quelli prescritti per il progetto preliminare dall'art. 15, comma 6 (cfr. successivo punto 2.2).

L'avviso deve far riferimento alla deliberazione programmatica e deve indicare: 1) i termini del periodo di pubblicazione e deposito della deliberazione; 2) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e proposte. I termini e le modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere quelli stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione programmatica. Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue:

1) all'albo pretorio per l'intero periodo di pubblicazione e deposito della deliberazione programmatica; 2) a mezzo di manifesti murali affissi durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito della stessa. Inoltre, al fine di favorire la necessaria pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, è necessario che il Comune valuti l'opportunità di pubblicare lo stesso anche a mezzo stampa. Per i Comuni che hanno adottato la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 15, comma 5 (cfr. precedente punto 1.1): si rimanda alle precisazioni di cui al successivo punto 2.3.

La deliberazione programmatica deve essere effettivamente inviata a tali Enti ed Organi, unitamente agli elaborati tecnici adottati. Nella lettera di trasmissione devono essere indicati i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e proposte. Tali termini e modalità devono essere quelli stabiliti dal Consiglio comunale nella deliberazione programmatica. Per i Comuni che hanno adottato la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 15, comma 5 (cfr. precedente punto 1.1): la deliberazione programmatica non deve necessariamente essere inviata agli Enti ed Organi di cui all'art. 15, comma 2. Si rimanda alle precisazioni di cui al

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
1.5 Le osservazioni e proposte, dopo essere state protocollate, sono numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario comunale.	successivo punto 2.2, relative alla comunicazione a detti Enti ed Organi dell'avvenuta adozione della deliberazione programmatica e del progetto preliminare. Alla scadenza del periodo per la presentazione delle osservazioni e proposte (cfr. precedenti punti 1.2 e 1.4) il Segretario comunale deve attestare la chiusura dell'elenco delle osservazioni pervenute nel termine ed annotare di seguito eventuali osservazioni fuori termine.
2. Il progetto preliminare	
2.1 Il Consiglio comunale adotta il progetto preliminare. Art. 15, comma 3.	L'art. 15, comma 3, stabilisce che il progetto preliminare deve essere adottato entro 180 giorni dall'adozione della deliberazione programmatica. Il termine ha carattere ordinatorio; comunque è necessario che il Comune provveda tempestivamente all'adozione del progetto preliminare. Qualora sia decorso il termine di 180 giorni anzidetto e tuttavia il Consiglio comunale ritenga che restano validi i contenuti della deliberazione programmatica, è necessario che nelle premesse della delibera di adozione del progetto preliminare risulti la conferma delle determinazioni assunte con l'adozione della deliberazione programmatica. Il dispositivo della delibera deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati, che debbono essere quelli prescritti dall'art. 15, comma 4. Atteso che è sul progetto preliminare che vengono presentate osservazioni e proposte, si precisa che le tavole di piano di cui all'art. 14, comma 1, punto 3, lett. b (in scala non inferiore a 1:10.000) devono necessariamente avere le seguenti caratteristiche: 1) idoneità del supporto cartografico; non è comunque ammissibile l'ingrandimento delle tavolette I.G.M. alla scala 1:25.000; 2) le tavole debbono essere estese all'intero territorio comunale; 3) sulle tavole debbono essere rappresentate tutte le prescrizioni necessarie a definire in modo chiaro e completto le previsioni del Piano per l'intero territorio comunale, con puntuale riferimento alle prescrizioni contenute nelle Norme di attuazione (anche queste fanno parte del progetto preliminare). Per i Comuni che adottano contemporaneamente la deliberazione programmatica e il progetto preliminare, a norma dell'art. 15, comma 5: si rimanda alle precisazioni di cui al precedente punto 1.1.
2.1.1 Con l'adozione del progetto preliminare possono essere proposte modifiche del vincolo idrogeologico, a norma dell'art. 30, comma 2, della L.R. 56/77 e s.m.	È opportuno che tali modifiche siano proposte già nel progetto preliminare. È necessario che nel dispositivo della delibera di adozione del progetto preliminare sia espressamente manifestata la volontà di modificare il vincolo idrogeologico, con conseguente adozione degli elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche (cfr. Scheda C della presente SEZIONE I, punto 3.2.1, penultimo paragrafo).
2.1.2 Con l'adozione del proget- to preliminare possono essere ri- dotte le profondità delle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'ac- qua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.	A seguito della soppressione dei Comitati Comprensoriali le proposte di riduzione delle fasce di rispetto entro il limite del 50% non sono subordinate ad alcuna autorizzazione o parere preventivo. Devono comunque essere adottati idonei elaborati tecnici che illustrino adeguatamente le peculiari caratteristiche oro-idrografiche e insediative che richiedono e giustificano la riduzione proposta (in particolare cfr. quanto precisato nella Scheda C della presente SEZIONE I, punto 3.2.1, ultimo paragrafo).
2.2 Il progetto preliminare deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni con-	Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici comunali deve essere di 30 giorni consecutivi compresi

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge

Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti

secutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Comune, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare nei successivi 30 giorni osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Art. 15, comma 6.

i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati. È opportuno che anche gli Uffici comunali esaminino il progetto preliminare, con facoltà di presentare osservazioni e proposte.

Il progetto preliminare deve essere messo a disposizione degli Enti e degli Organi di cui al 2º comma dell'art. 15. Art. 15, comma 6.

L'adozione del progetto preliminare (e della deliberazione programmatica, nel caso precisato al precedente punto 1.1) deve essere comunicata agli Enti ed agli Organi di cui al 2º comma dell'art. 15 non oltre la decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito, con la precisazione del periodo e degli orari entro cui gli elaborati adottati sono disponibili presso gli Uffici comunali, nonché del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

2.3 La pubblicazione e il deposito del progetto preliminare e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.

L'avviso deve far riferimento alla delibera di adozione del progetto preliminare e deve indicare: 1) i termini del periodo di pubblicazione e deposito; 2) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la necessaria pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, è necessario che il Comune valuti l'opportunità di pubblicare lo stesso anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunzi legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali).

Per i Comuni che hanno adottato la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 15, comma 5 (cfr. precedente punto 1.1): l'avviso deve anche precisare che sono stati adottati contemporaneamente la deliberazione programmatica e il progetto preliminare (cfr. tutte le altre precisazioni che precedono).

2.4 Le osservazioni e proposte, dopo essere state protocollate, sono numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario comunale.

Alla scadenza del periodo per la presentazione delle osservazioni e proposte il Segretario comunale deve attestare la chiusura dell'elenco delle osservazioni pervenute nel termine e annotare di seguito eventuali osservazioni fuori termine.

3. Il progetto definitivo

3.1 Il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni e proposte presentate e adotta il progetto definitivo. Art. 15, comma 7.

Possono essere assunte duc delibere, una con le controdeduzioni alle osservazioni e proposte e una di adozione del progetto definitivo, ovvero un'unica delibera il cui dispositivo sia articolato in due punti (controdeduzioni e adozione del progetto definitivo). L'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e proposte presentate nel pubblico interesse deve essere congruamente motivato. Se sono pervenute osservazioni e proposte fuori termine il Consiglio comunale non ha obbligo di esaminarle. Tuttavia qualora si ritenga di esaminarle, il che dovrà risultare nell'atto deliberativo, dovranno essere prese in esame tutte ed a ciascuna si dovrà controdedurre così come per quelle pervenute entro il

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti termine. Qualora non siano state presentate osservazioni e proposte la delibera deve dichiarare esplicitamente tale situazione. Il dispositivo della delibera di adozione del progetto definitivo deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati costituenti Il progetto definitivo di Piano può recare modifiche rispetto alla stesura preliminare esclusivamente in funzione dell'accoglimento di osservazioni e proposte; tali modifiche non sono soggette a nuova pubblicazione e osservazioni a norma del 7º comma dell'art. 15. Tuttavia se l'accoglimento parziale o totale delle osservazioni comporta modifiche sostanziali del progetto preliminare occorre procedere a nuova adozione dello stesso e alla ripubblicazione delle parti modificate (cfr. precedenti punti 2.0 e seguenti). Possono pure essere rettificati eventuali errori materiali (cfr. Parte 1a, punto 3), senza che ciò richieda una nuova pubblicazione. La delibera deve precisare gli errori materiali rettificati. Avvertenza. Qualora prima o dopo l'adozione del progetto definitivo sia necessario apportare modifiche, rispettivamente, al progetto preliminare o al progetto definitivo, il Comune dovrà adottare una Variante «in itinere», a norma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m. (cfr. Parte 1a, punto 4). 3.1.1 Con il P.R.G.C. possono Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.1.1. essere proposte modifiche del vin-È necessario che nel dispositivo della delibera di adozione del colo idrogeologico, a norma delprogetto definitivo sia espressamente manifestata la volontà di l'art. 30, comma 2, della L.R. modificare il vincolo idrogeologico, con conseguente definitiva 56/77 e s.m. adozione dei relativi elaborati tecnici (cfr. Scheda C della presente SEZIONE I, punto 3.2.1, penultimo paragrafo). 3.1.2 Con il P.R.G.C. possono Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.1.2. essere ridotte le profondità delle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 3.2 Il progetto definitivo deve Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla essere inviato alla Regione per Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati l'approvazione non appena la delinelle successive Schede B e C della presente SEZIONE I. bera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione dello stesso sia divenuta esecu-3.3 Il progetto definitivo deve es-Si tratta di pubblicità « per notizia » che non comporta la facolsere pubblicato per estratto all'altà di presentare osservazioni e proposte. bo pretorio per 30 giorni consecu-Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso tivi, compresi i festivi, e durante gli Uffici comunali deve essere di 30 giorni consecutivi, comprelo stesso periodo la delibera di controdeduzione alle osservazioni si i festivi. L'orario di accesso agli uffici deve essere stabilito in e proposte e di adozione del promodo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati. getto definitivo e i relativi elabora-Qualora le delibere di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo siano distinte debbono essere pubblicate e depositate entrambe. ti tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Comune, affinché chiunque possa prenderne visione. Art. 15, comma 8. 3.4 La pubblicazione e il depo-L'avviso deve far riferimento alla delibera di controdeduzione sito del progetto definitivo, «per alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo notizia», debbono essere resi no-(se sono due debbono essere citate entrambe) e deve indicare i

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
ti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.	termini del periodo di pubblicazione e deposito «per notizia». Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio, per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, valuti il Comune l'opportunità di pubblicarlo anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunzi legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali).
4. L'approvazione del P.R.G.C.	
4.1 La Giunta Regionale può apportare d'ufficio le modifiche riguardanti la correzione di errori materiali, i chiarimenti su singole disposizioni e gli adeguamenti formali a norme di legge. Art. 15, comma 14.	Non è richiesto alcun adempimento comunale.
4.2 La Giunta Regionale può apportare modifiche a norma dell'art. 15, comma 11, con le procedure di cui ai commi 12 e 13 stesso articolo.	Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione contenente le proposte di modifica della Regione, il Comune adotta le propric controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale, da trasmettersi alla Giunta Regionale entro 15 giorni dall'apposizione del visto di esecutività (cfr. art. 15, comma 12). Con la delibera di controdeduzioni debbono essere adottati tutti gli elaborati tecnici del Piano che sono stati modificati in accoglimento delle modifiche proposte dalla Regione. Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE I. In sede di controdeduzioni alle proposte di modifica della Regione il Comune deve limitarsi ad apportare le modifiche al P.R.G.C. conseguenti all'accoglimento di tali proposte.
	Avvertenza. Qualora sia necessario apportare modifiche al Pia- no (oltre a quelle proposte dalla Regione a norma del 12º com- ma dell'art. 15), il Comune dovrà successivamente adottare una variante, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.
4.3 La Giunta Regionale può richiedere al Comune di apportare modifiche che mutino parzialmente le caratteristiche del P.R.G.C. Art. 15, comma 15.	Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione della Giunta Regionale, il Comune provvede alla riclaborazione parziale del Piano. In tale sede il Comune deve limitarsi a rielaborare il Piano con riferimento alle modifiche richieste dalla Regione. Avvertenza. Qualora sia necessario apportare modifiche al Piano (oltre a quelle proposte dalla Regione a norma del 15° comma dell'art. 15), il Comune dovrà successivamente adottare una variante, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.
4.3.1 Il P.R.G.C. modificato è adottato dal Consiglio comunale.	Il P.R.G.C. parzialmente rielaborato in accoglimento delle proposte della Giunta Regionale è adottato in ogni sua parte, quindi con tutti gli claborati tecnici, e non solo limitatamente alle parti modificate. È indispensabile che la delibera indichi, anche con riferimento agli elaborati tecnici, le modifiche introdotte. Il dispositivo della delibera deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati costituenti il Piano, come risultante dalle procedure di legge sopra citate.

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti 4.3.2 Il P.R.G.C. modificato de-Il P.R.G.C. parzialmente rielaborato deve essere pubblicato in ve essere pubblicato per estratto ogni sua parte, quindi con tutti gli elaborati tecnici adottati, e all'albo pretorio per 30 giorni connon solo limitatamente alle parti modificate. secutivi, compresi i festivi, e du-Le osservazioni e le proposte nel pubblico interesse possono essere presentate solo con riferimento alle parti modificate. rante lo stesso periodo la delibera e tutti gli elaborati tecnici adot-Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.2, tati debbono essere depositati prescon l'avvertenza che non è indispensabile, sotto il profilo della so la segreteria, affinché chiunlegittimità del procedimento, che il P.R.G.C. modificato in accoque possa prenderne visione e preglimento delle proposte della Giunta Regionale sia messo a disposentare nei successivi 30 giorni ossizione degli Enti e degli Organi di cui al 2º comma dell'art. 15, servazioni e proposte nel pubbliin quanto tale adempimento non è richiesto dalla legge. Tuttaco interesse, limitatamente alle via si ritiene che tale forma di pubblicizzazione del P.R.G.C. parti modificate. Art. 15, commi modificato sia senz'altro opportuna ed utile. 16 e 17. 4.3.3 La pubblicazione e il de-Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.3. posito del P.R.G.C. modificato e Inoltre si avverte che l'avviso deve precisare che le osservazioni la facoltà per chiunque di presene le proposte nel pubblico interesse debbono riguardare le sole tare osservazioni e proposte nel parti modificate e non l'intero P.R.G.C. pubblico interesse, limitatamente alle parti modificate, debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubbliciz-4.3.4 Le osservazioni e propo-Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.4. ste dopo essere state protocollate. sono numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario comunale. 4.3.5 Entro 90 giorni dalla sca-Il P.R.G.C. parzialmente rielaborato, adottato in via definitiva, denza del termine di pubblicaziopuò recare modifiche rispetto alla sua stesura preliminare, di cui ne del P.R.G.C. modificato, il Conal precedente punto 4.3.1, esclusivamente in funzione dell'accoglisiglio comunale controdeduce almento di osservazioni e proposte. Tali modifiche non sono soggetle osservazioni e proposte e adotte a nuova pubblicazione e osservazioni. ta in via definitiva il P.R.G.C. mo-Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 3.1. dificato. Art. 15, comma 17. 4.3.6 Il P.R.G.C. modificato de-Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla ve essere inviato alla Regione per Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati l'approvazione non appena la delinelle successive Schede B c C della presente SEZIONE I. bera di controdeduzione alle osser-Non è richiesta alcuna forma di pubblicazione della delibera di vazioni e proposte e di adozione controdeduzioni alle osservazioni e proposte e di adozione definidefinitiva dello stesso sia divenutiva del P.R.G.C. modificato, se non quella prescritta ai fini ta esecutiva dell'esecutività della delibera stessa. 5. L'entrata in vigore del Il Piano entra in vigore con la pubblicazione per estratto della P.R.G.C. Art. 15, comma 18 deliberazione di approvazione della Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Piano è esposto in pubblica e continua visione nella sede comunale, nonché presso la Comunità Montana di appartenenza. Si ricorda, inoltre, che il Comune dovra provvedere all'adempimento di cui all'art. 18, 3º comma, della L.R. n. 56/77 e s.m., al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione del Piano.

SEZIONE I - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione

Avvertenza – Tutti gli atti amministrativi debbono essere forniti in 4 copie rese conformi agli originali. Le delibere devono essere munite degli estremi di esecutività.

Elenco degli atti amministrativi	Precisazioni sugli atti amministrativi
1. Gli atti amministrativi da inoltrare con il progetto definitivo 1.1 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo.	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati, compresi i fascicoli contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate (per la distinta degli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo si rimanda alla successiva Scheda C della presente SEZIONE I). Non debbono essere inoltrate copie delle osservazioni e proposte presentate.
1.2 Il certificato, redatto in conformità al modello 1 allegato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale, attestante la procedura di formazione del Piano.	Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 1 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà al Comune il Piano in quanto improcedibile.
 Gli atti amministrativi da inoltrare con le controdeduzioni alle proposte di modifica del P.R.G.C., ai sensi dell'art. 15, comma 12 La delibera di controdeduzione alle proposte di modifica della Regione. 	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (elaborati del P.R.G.C. modificati a seguito dell'accoglimento delle proposte
3. Gli atti amministrativi da inol- trare con il P.R.G.C. modifica- to ai sensi dell'art. 15, comma 15	della Regione).
3.1 La delibera di adozione del P.R.G.C. modificato.	Non debbono essere inoltrati gli elaborati tecnici costituenti il P.R.G.C. modificato in quanto devono essere trasmessi quelli adottati in via definitiva (cfr. successivo punto 3.2).
3.2 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte presentate in ordine alle parti modificate e di adozione definitiva del P.R.G.C. modificato.	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate a copie di tutti gli elaborati tecnici adottati, compresi i fascicol contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate. Non debbono essere inoltrate copie delle osservazioni e proposte presentate.
3.3 Il certificato redatto in conformità al modello 2 allegato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale, attestante la procedura seguita.	Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 2 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale noi sia stato effettuato e quindi restituirà al Comune il P.R.G.C modificato in quanto improcedibile.
	!

SEZIONE I - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Modello 1 allegato alla Scheda B

C	3:	
Comune	α_1	

3. Adempimenti relativi al progetto definitivo:	
3.1 il Consiglio comunale con D.C. n, in trodedotto a tutte le osservazioni e proposte presentate in to il progetto definitivo di Piano.	data, esecutiva, ha con- termini (eventuale: ed anche fuori termine) ed ha adotta
, li	
Il Segretario comunale	Il Sindaco

⁽i) Questa parte del certificato non deve essere compilata nel caso in cui la deliberazione programmatica sia stata adottata contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 15, comma 5, della L.R. n. 56/77 e s.m. Si vedano le precisazioni nel successivo punto 2 del certificato (cfr. nota 1).

⁽²⁾ Qualora la deliberazione programmatica sia stata adottata contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 15, comma 5, della L.R. n. 56/77 e s.m., il testo della dichiarazione dovrà essere adeguatamente completato con il riferimento anche alla deliberazione programmatica.

SEZIONE I – PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE Modello 2 allegato alla Scheda B

Comune di

CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL P.R.G.C. PARZIALMENTE RIELABORATO A NORMA DELL'ART. 15, COMMA 15, L.R. N. 56/77 e s.m.

In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n, del,
SI CERTIFICA
l. Adempimenti relativi all'adozione e pubblicazione del P.R.G.C. parziulmente rielaborato:
1.1 il P.R.G.C. parzialmente rielaborato è stato adottato dal Consiglio comunale con D.C. n, in data;
1.2 il P.R.G.C. parzialmente rielaborato è stato pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati sono stati depositati presso gli Uffici comunali;
1.3 (eventuale) l'adozione del P.R.G.C. parzialmente rielaborato è stata comunicata agli Enti e Organi di cui all'art. $15,2^{\circ}$ comma, della L.R. n. $56/77$ e s.m.;
1.4 la pubblicazione e il deposito del P.R.G.C. parzialmente rielaborato, per 30 giorni consecutivi, e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte, limitatamente alle parti modificate, entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione sono stati resi noti a mezzo di avviso del Sindaco, pubblicato come segue: 1.4.1 all'albo pretorio durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del P.R.G.C.; 1.4.2 a mezzo di manifesti murali affissi durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del P.R.G.C.; 1.4.3 sul quotidiano; 1.4.4 (eventuale) sul giornale, etc;
2. Adempimenti relativi all'adozione definitiva del P.R.G.C. parzialmente rielaborato:
2.1 il Consiglio comunale con D.C. n, in data, esecutiva, ha conrodedotto a tutte le osservazioni e proposte presentate in termini (eventuale: ed anche fuori termini) ed ha adotta- o definitivamente il P.R.G.C. parzialmente rielaborato.
, li
l Segretario comunale Il Sindaco

SEZIONE I - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Scheda C - Gli elaborati tecnici costituenti il P.R.G.C. e i requisiti formali degli stessi.

Avvertenza – Si evidenzia che le precisazioni che seguono non rappresentano assolutamente gli unici elementi di riferimento per la redazione degli elaborati tecnici, bensì costituiscono alcuni chiarimenti su pochi e specifici contenuti degli stessi, spesso trascurati o trattati in modo inadeguato nei Piani.

Elenco degli elaborati tecnici	Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici
i. Elaborati relativi alla deliberazione programmatica	La legge non precisa quali elaborati debbano costituire la deliberazione programmatica, ma fissa i criteri generali per la sua redazione. La deliberazione programmatica deve individuare, sulla scorta di una prima indagine conoscitiva della situazione locale e delle dinamiche in atto, gli obiettivi generali da conseguire e delincare i criteri di impostazione del Piano. Nella determinazione degli obiettivi la deliberazione programmatica deve far riferimento agli obiettivi programmatici espressi dagli altri livelli della pianificazione e ai piani e programmi già operanti. I riferimenti da assumere sono: 1) il Piano regionale di sviluppo e il Piano socio-economico, territoriale e paesaggistico del comprensorio; 2) i piani di settore (trasporti, parchi, urbanistica commerciale, sanità e assistenza, ecc.); 3) il Piano di sviluppo economico e sociale della Comunità Montana, per i Comuni compresì in aree montane; 4) altri piani e programmi che direttamente o indirettamente investono il Comune; tra questi, in particolare, i programmi di intervento annuali e pluriennali approvati dalla Regione. La deliberazione programmatica dovrà fissare circostanziati obiettivi, in relazione alle disposizioni dell'art. 12 della L.R. n. 56/77 e s.m. (contenuti del P.R.G.), provvedendo ad una prima quantificazione e qualificazione degli interventi ritenuti necessari per soddisfare i fabbisogni emergenti dall'analisi dei diversi settori. Si precisa, infine, che la deliberazione programmatica non comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia.
Elaborati costituenti il progetto preliminare	L'art. 15, comma 4, precisa quali sono gli elaborati indispensabili. Al riguardo si evidenzia quanto segue: 1) fanno parte del progetto preliminare tutti gli allegati tecnici di cui al punto 2 del l'art. 14 della L.R. n. 56/77 e s.m., quindi anche le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geo morfologiche ed idrologiche del territorio (descritte al successive punto 3.2.1) e la relazione geologico-tecnica relativa alle arecinteressate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di partico lare importanza (descritta al successivo punto 3.2.7) e la scheda quantitativa dei dati urbani; 2) la tavola di piano di cui a punto 3, lett. a, del citato art. 14, in scala non inferiore a 1:25.000, deve necessariamente illustrare, sia pure in modo sche matico, le previsioni urbanistiche sia del Comune, sia delle fasco marginali dei Comuni contermini (con la precisazione dei rispetti vi provvedimenti di adozione o di approvazione); 3) la Tavoli di piano di cui al punto 3, lett. b, del citato art. 14, in scala noi inferiore a 1:10.000, deve necessariamente avere le seguenti caratteristiche: idoneità del supporto cartografico (si consiglia l'impie go di planimetrie in scala 1:5.000 sulle quali siano riportate la curve di livello e le quote altimetriche dei punti significativi non è comunque ammissibile l'ingrandimento delle tavoletti I.G.M. in scala 1:25.000), le tavole debbono essere estese all'intero territorio comunale e vi debbono essere rappresentate tutte la prescrizioni necessarie a definire in modo chiaro e completo la previsioni del Piano per l'intero territorio comunale, con puntua le riferimento alle prescrizioni contenute nelle Norme di attuazione; 4) le Norme di attuazione di cui al punto 4 del citato art. 1

Elenco degli elaborati tecnici	Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici
	debbono essere complete in ogni loro parte (non è sufficiente uno schema delle norme). Le precisazioni su alcuni contenuti degli elaborati tecnici costituenti il progetto preliminare sono riportati nel successivo punto 3, in quanto evidentemente si tratta degli stessi elaborati, prima adottati come atti del progetto preliminare, poi come atti del progetto definitivo (talvolta può rendersi necessario l'aggiornamento ed il completamento della documentazione riguardante le caratteristiche geomorfologiche e idrologiche a seguito dell'acquisizione di ulteriori dati o della variazione delle previsioni urbanistiche rispetto al progetto preliminare).
3. Elaborati costituenti il proget- to definitivo	
3.1 La Relazione illustrativa. Art. 14, punto 1.	Si richiama quanto prescritto dall'art. 14, punto 1, lett. a, b, c, d. In particolare si precisa che le informazioni quantitative attinenti la capacità insediativa residenziale, determinata a norma dell'art. 20 della L.R. n. 56/77 c s.m., e gli standards urbanistici sono indispensabili per l'esame e l'approvazione del Piano. Devono sempre essere precisati i dati di base e le metodologie di calcolo. È comunque necessario che vengano forniti i dati richiesti nelle tabelle allegate alla presente Scheda C (cfr. Allegati 1, 2 c 3). Qualora il Comune sia dotato di strumenti urbanistici esecutivi vigenti o «in itinere» di approvazione (PP, PEEP, PIP, PdR, PEC), per ognuno di essi debbono essere forniti i dati contenuti nell'allegato 4 alla presente Scheda C e i riferimenti delle aree interessate debbono essere opportunamente evidenziati su uno degli «allegati tecnici».
3.2 Gli allegati tecnici. Art. 14, punto 2.	In generale si precisa che le indagini richieste, e quindi gli Allegati tecnici prescritti, debbono essere direttamente finalizzate ad orientare le scelte progettuali del Piano. In molti P.R.G. si è rilevato che ad un soddisfacente livello di analisi dello stato di fatto del territorio in tutte le sue componenti (fisiche, demografiche, economiche, d'uso, ecc.) non corrisponde un'altrettanto articolata proposta progettuale in grado di utilizzare tutti gli elementi di conoscenza acquisiti nella fase di indagine.
3.2.1 Le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio. L'uso del suolo in atto a fini forestali ed estrattivi.	Si precisa preliminarmente quanto segue: — le indagini riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio debbono essere svolte da esperti con specifica competenza, iscritti agli albi professionali , a norma dell'ultimo comma dell'art. 79 della L.R. n. 56/77 e s.m.; — le indagini e le rappresentazioni cartografiche in esame rivestono grande importanza ai fini dell'approvazione del Piano e sono indispensabili per tutti i Comuni; l'articolazione delle indagini sarà valutata dal professionista incaricato in rapporto alle problematiche ambientali emergenti nel contesto territoriale interessato dal Piano, anche con riferimento alle previsioni d'uso dei suoli; — le indagini e le rappresentazioni cartografiche di cui trattasi debbono anche consentire di individuare le arec di cui all'art. 13, 7° comma, lett. b, della L.R. n. 56/77 e s.m. e di cui alle lettere a e b, ultimo comma, dell'art. 30 stessa legge, nelle quali occorre escludere ogni forma di utilizzazione del suolo a fini urbanistico-edilizi (le disposizioni del citato art. 30 si riferiscono a tutto il territorio, non solo alle zone soggette a vincolo idrogeologico); dunque, in generale, tali indagini debbono essere finalizzate ad orientare le prescrizioni di Piano in ordine sia

Elenco degli elaborati tecnici	Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici
Elenco degli elaborati tecnici	all'uso del suolo a fini edificatori e di urbanizzazione, sia alla determinazione dei vincoli di inedificabilità o di edificabilità condizionata; — per quanto attiene le arce boscate o di rimboschimento di cui alla lett. a dell'art. 30 sopra citato, si segnala che ai sensi dell'art. 1, lett. g, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1985, n. 431, «i territori coperida foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento » sono sottoposti a vincolo ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497; dunque, anche per questa ragione, e necessario delimitare cartograficamente le aree boscate o di rimboschimento di cui al citato art. 30, lett. a; — i vincoli e i criteri di edificabilità devono essere riportati sugli elaborati prescrittivi del Piano, ossia sulle tavole e nelle Norme di attuazione; qualora si preferisca non riportare i vincoli sulle tavole di Piano è indispensabile che le Norme di attuazione contengano uno specifico riferimento agli «allegati tecnici» in cui sono individuati detti vincoli e criteri di edificabilità; — i Comuni dichiarati sismici con D.I. n. 82 del 4 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n. 64 del 6 marzo 1982) devono anche attenersi alle specifiche disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2-19274, in data 8 marzo 1988 (cfr. B.U.R. n. 14 del 6 aprile 1988), attuativa dell'art. 6 della L.R. n. 19/1985. In linea generale è opportune che la documentazione sia costituita dai seguenti elaborati: 1. raccolta sistematica dei dati esistenti (stratigrafici, geologici, geofisici, prove geotecniche, misurazioni di falde, note su dissesti, interventi di sistemazione, ecc.); 2. elaborati cartografici estesi a tutto il territorio interessato dal Piano che rappresentino le condizioni di dissesto, redatti in scala non inferiore a 1:10.000, relativi agli insediamenti cistenti e previsti, estesi an che alle zone circostanti che possono essere influenzate o coinvol di dione; a geomorifologiche ed idrologica; le indagin
	dei suoli ai fini previsti dal Piano: 4.1 cartografia di sintesi delle risultanze delle indagini di bassi di cui al punto 3 che precede, nonché della relazione geologico tecnica di cui al successivo punto 3.2.7, recante la zonizzazion dei territori esaminati in classi che evidenzino e sintetizzino li problematiche emerse; sulla stessa cartografia devono essere rappresentate le perimetrazioni e le denominazioni delle aree norma tive individuate dal Piano, al fine di rendere evidenti le condizioni di edificabilità e d'uso di ciascuna di esse; 4.2 uno specifico documento, sottoscritto per quanto di rispetti va competenza dall'esperto in materia geologica e dall'esperto i urbanistica, che fornisca le necessarie giustificazioni in ordinalle previsioni di piano e individui: 1) le situazioni che richiede no un approfondimento di indagini per consentire un'attendibili valutazione di fattibilità (anche in rapporto alle prescrizioni de

Elenco degli claborati tecnici	Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici
	dovranno essere effettuate (prima della stesura del progetto definitivo di Piano, al quale dovranno essere allegate; prima della stesura dello strumento urbanistico esecutivo o del progetto strutturale); 2) interventi di sistemazione e di bonifica (tipo di opere, momento di esecuzione); qualora risulti necessario che i contenuti di tale documento siano prescrittivi (nei casi in cui vi siano contenute disposizioni attuative delle previsioni di Piano) è indispensabile che le Norme di attuazione contengano uno specifico riferimento allo stesso; 5. relazione descrittiva che precisi le metodologie adottate, i limiti dei risultati ottenuti e gli eventuali approfondimenti necessari.
	Qualora vengano proposte modifiche del vincolo idrogeologico, a norma dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m., occorre produrre elaborati descrittivi e grafici, redatti e firmati da tecnici competenti, relativi sia alla zona interessata dalla riduzione del vincolo, sia all'area adiacente che possa essere influenzata o coinvolgere con i suoi processi evolutivi tale zona. La documentazione cartografica deve essere redatta in scala idonea alla rappresentazione degli elementi significativi (scala non inferiore a 1:5.000) e deve rappresentare: – orografia dell'area di interesse, evidenziata attraverso curve di livello e quote altimetriche dei punti significativi; – aree soggette a dissesti gravitativi, alla formazione e caduta di valanghe, a fenomeni di dissesto causati da corsi d'acqua in riferimento ad eventi alluvionali significativi; devono inoltre essere prodotte la rappresentazione cartografica e la valutazione dello stato e dell'efficacia delle opere di difesa idraulica; – delimitazione precedente e successiva alla proposta di modifica delle aree soggette a vincolo idrogeologico, da redigersi su cartografia catastale in scala non inferiore a 1:5.000. Una relazione specifica deve illustrare gli elaborati cartografici sopra elencati, con valutazione della stabilità dei versanti, descrivendo caratteristiche e pericolosità delle aree soggette a dissesto, pervenendo a valutazioni sulla adeguatezza delle modifiche proposte, anche in considerazione delle previsioni di uso delle aree per le quali viene richiesta la riduzione del vincolo.
	Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione che consente la riduzione delle fasce di rispetto dei laghi c dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m., occorre produrre elaborati descrittivi e grafici, redatti e firmati da tecnici competenti, relativi sia alla zona interessata dalla riduzione delle fasce di rispetto, sia all'area adiacente che possa essere influenzata o coinvolgere con i suoi processi evolutivi tale zona. La documentazione cartografica deve essere redatta in scala idonea alla rappresentazione degli elementi significativi (scala non inferiore a 1:5.000) e deve rappresentare: – orografia dell'area di interesse, evidenziata attraverso curve di livello e quote altimetriche dei punti significativi; – aree soggette a dissesto, con particolare riferimento agli effetti di eventi alluvionali significativi; rappresentazione cartografica e valutazione dello stato e dell'efficacia delle opere di difesa idraulica; – profondità della fascia di rispetto a norma dell'art. 29, comma 1, della L.R. n. 56/77 e s.m. e riduzione proposta. Una relazione specifica deve illustrare gli elaborati cartografici sopra elencati, descrivendo caratteristiche e pericolosità delle aree soggette a dissesto, pervenendo a valutazioni sull'adeguatezza delle modifiche proposte, anche in considerazione delle previ-

Elenco degli elaborati tecnici	Alcune precisazioni sugb elaborati tecnici
	sioni di uso delle aree interessate dalla riduzione della fascia di rispetto.
3.2.2 L'uso del suolo in atto a fini agricoli.	È essenziale che siano individuati i suoli ad elevata produttività, anche potenziale, i suoli utilizzati per colture specializzate o irrigue e quelli dotati di infrastrutture e di impianti a supporto dell'attività agricola, i suoli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e i suoli componenti azienda accorpata. Tali suoli non possono essere destinati ad usi extragricoli, salvo casi eccezionali, a norma del 5º comma dell'art. 25 della L.R. n. 56/77 e s.m.
3.2.3 Lo stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico ed ambientale.	È essenziale l'individuazione dei beni culturali ambientali di cui all'art. 24, 1° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m., tenendo presente sin dalla fase di indagine la necessità che il Piano individui, in particolare, gli edifici di interesse storico-artistico compresi nel territorio comunale (non solo nel centro storico), ai quali si applicano le prescrizioni sia del 4° comma, lett. a, del citato art. 24, sia dell'ultimo comma dell'art. 49 stessa legge.
3.2.4 Le condizioni abitative.	È essenziale che le indagini siano svolte con cura e che i risultati siano confrontati con le risultanze dei censimenti ISTAT. Tali indagini assumono grande rilevanza qualora per il calcolo della capacità insediativa residenziale di cui all'art. 20 della L.R. n. 56/77 e s.m. si intenda assumere il criterio analitico, anziché quello sintetico.
3.2.5 Le dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici.	Si sottolinea l'importanza di fornire un esauriente rapporto sul- l'effettiva dotazione di infrastrutture e di servizi pubblici esisten- ti (devono essere precisati gli standards in atto), nonché sui programmi di intervento nel settore già avviati o progettati dal Comune o da altri enti. Le caratteristiche qualitative e quantitati- ve delle urbanizzazioni primarie e secondarie devono essere debi- tamente documentate nella relazione illustrativa e rappresentate mediante elaborati cartografici sintetici che evidenzino i vari livelli esistenti di urbanizzazioni e le previsioni già definite opera- tivamente.
3.2.6 La struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e commerciali e le relative necessità di intervento.	È essenziale che siano individuati tutti gli impianti esistenti nel territorio comunale, con particolare attenzione per quelli ubicati in zone improprie e per quelli inquinanti o comunque molesti, che il Piano dovrà disciplinare con molta attenzione, sia nel caso di conferma degli stessi, che nel caso di rilocalizzazione. Devono essere rilevate sia le consistenze edilizie dei vari insediamenti, sia le rispettive dotazioni di servizi pubblici.
3.2.7 La relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza.	La relazione geologico-tecnica deve riguardare tutte le aree interessate da nuovi insediamenti (a destinazione residenziale, produttiva o terziaria) o da opere pubbliche di particolare importanza (infrastrutture viarie, edifici pubblici, parcheggi, impianti sportivi e ricreativi, impianti tecnologici, ecc.). Si precisa, dunque, che è inaccettabile che tale relazione riguardi le aree di nuovo impianto e non le aree di completamento, qualora queste assumano una notevole rilevanza sotto il duplice profilo urbanistico e geologico. Si precisa, inoltre, che nelle zone soggette a particolari condizioni di rischio idrogeologico la relazione geologico-tecnica dovrà investire tutto il territorio interessato da insediamenti esistenti, oltre che le aree destinate a nuovi insediamenti o interessate da opere pubbliche. Si considerano zone soggette a particolari condizioni di rischio idrogeologico le seguenti:

Elenco degli elaborati tecnici	Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici
	 zone che gli «allegati tecnici» di cui al precedente punto 3.2.1, definiscono dissestate o in condizioni di rischio idrogeologico ovvero soggette a movimenti gravitativi, ecc.; e comunque le zone nelle quali si siano verificati fenomeni di dissesto, esondazioni, inquinamento delle falde idriche, ecc.; zone sismiche individuate con D.I. del 4 febbraio 1982, pubblicato sulla G.U. n. 64 del 6 marzo 1982; zone soggette a particolari condizioni di rischio idrogeologico, individuate dai Piani Territoriali o da studi di settore effettuati dalla Regione, dalla Provincia o da altri enti; zone comprendenti abitati dichiarati da consolidare o da trasferire a norma della L. 9 luglio 1908, n. 445, e s.m.; zone nelle quali lo Stato, la Regione o altri enti sono intervenuti con opere di sistemazione idrogeologica o forestale.
	Gli elaborati da predisporre sono: una cartografia litotecnica, in scala non inferiore a 1:5.000, e la relativa relazione. La cartografia deve riguardare non solo la zona oggetto di indagine, ma deve essere estesa ad un intorno significativo. Si dovranno riconoscere e raggruppare, col supporto di sezioni interpretative, i terreni in unità derivanti da una prima delineazione delle caratteristiche meccaniche degli stessi: sulla scorta del rilevamento geolitologico e della raccolta dei dati geologici e geotecnici esistenti si dovrà pervenire al raggruppamento dei terreni in considerazione delle loro caratteristiche litotecniche associate a parametri geotecnici rilevati o stimati in base a dati di letteratura e, ove non siano stati reperiti dati sufficienti, si dovranno individuare e realizzare adeguate indagini dirette integrative da condursi ai sensi del D.M. 11 marzo 1988. Si ricorda che la relazione geologico-tecnica deve essere redatta da laureati in geologia o ingegneria, a norma dell'art. 79 della L.R. n. 56/77 e s.m I Comuni dichiarati sismici con D.I. n. 82 del 4 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n. 64 del 6 marzo 1982) devono anche attenersi alle specifiche disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2-19274, in data 8 marzo 1988 (cfr. B.U.R. n. 14 del 6 aprile 1988), attuativa dell'art. 6 della L.R. n. 19/85.
3.2.8 La scheda quantitativa dei dati urbani.	Si segnala la necessità che i contenuti della scheda siano modifi- cati qualora ciò si renda necessario a seguito di modifiche intro- dotte nel Piano in sede di controdeduzioni a richieste della Giun- ta Regionale.
3.3 Le tavole di Piano. Art. 14, punto 3.	
3.3.1 La planimetria sintetica del Piano, in scala 1:25.000.	Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2, sub. 2.
3.3.2 Il Piano in scala non inferiore a 1:10.000.	Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2, sub. 3.
3.3.3 Gli sviluppi del Piano in scala non inferiore a 1:2.000, relativi ai territori urbanizzati ed urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale e gli sviluppi alla scala 1:1.000 o catastale, relativi ai centri storici.	Il Piano deve definire con puntuali prescrizioni, normative e cartografiche, le destinazioni d'uso, i tipi di intervento, le modalità di attuazione e le caratteristiche qualitative e quantitative degli interventi urbanistico-edilizi. Pertanto gli sviluppi del Piano di cui trattasi sono necessari al fine di rappresentare in modo idoneo le suddette prescrizioni. Per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti residenti si richiamano le precisazioni di cui all'art. 14, punto 3, lett. c.

Elenco degli elaborati tecnici	Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici
3.4 Le Norme di attuazione. Art. 14, punto 4.	Le Norme di attuazione talvolta vengono appesantite da alcune parti meramente ripetitive di prescrizioni legislative, nazionali e regionali. Si raccomanda di evitare tale situazione, anche perché dette norme spesso sono soggette a frequenti modifiche da parte del legislatore, con conseguente obsolescenza della relativa norma di Piano.

I requisiti formali degli elaborati tecnici da inoltrare all'Assessorato Pianificazione e Gestione Urbanistica – Edilizia Residenziale

Devono essere inoltrate 4 copie di tutti gli atti amministrativi (cfr. la Scheda B della presente SEZIONE I) e degli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo di Piano, di cui al precedente punto 3. Le caratteristiche formali di questi ultimi sono le seguenti:

- estremi della delibera di adozione su ciascun elaborato tecnico, sottoscritti dal Segretario

comunale;

- firme del Sindaco, del Progettista, del Geologo o Ingegnere o di altri Professionisti sugli elaborati di specifica competenza e timbro del Comune su ciascun elaborato cartografico e sul frontespizio di ciascuno dei fascicoli (Relazioni, Norme di attuazione, controdeduzioni alle osservazioni);
- per le Norme di attuazione occorre il timbro del Comune e la firma del Segretario comunale su ogni foglio;

- su tutti gli elaborati cartografici occorre la data di aggiornamento.

Sulle Norme di attuazione non sono ammesse correzioni o integrazioni manoscritte, bensì soltanto quelle dattiloscritte, recanti il timbro del Comune e sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale per la loro autenticazione.

Si ricorda che nel caso di controdeduzioni alle proposte di modifica della Regione, a norma dell'art. 15, comma 12, della L.R. n. 56/77 e s.m. debbono essere adottati e trasmessi tutti gli elaborati tecnici del Piano che sono stati modificati in accoglimento delle suddette proposte di modifica.

SEZIONE I – Allegato 1 alla Scheda C

Capacità inscdiativa residenziale teorica

1. STATO DI FATTO	
1.1 abitanti stabili attuali	n.
1.2 abitanti saltuari attuali (media annua)	n.
1.3 vani residenziali esistenti:	n.
occupati stabilmente	n.
occupati saltuariamente	n.
non occupati	n.
1.4 volumetria residenziale esistente	mc.
2. NUOVE REALIZZAZIONI	
2.1 vani residenziali di nuova realizzazione:	n.
con interventi di recupero	n.
con interventi di nuova edificazione	n.
2.2 volumetria residenziale di nuova realizzazione:	mc.
con interventi di recupero	mc.
con interventi di nuova edificazione	mc.
3. VALORI TOTALI	
3.1 capacità insediativa residenziale teorica	n.
3.2 abitanti stabili previsti (l)	п.
3.3 abitanti saltuari previsti ⁽¹⁾	n.
4. PARAMETRI UTILIZZATI	
4.1 per gli interventi di recupero (2)	
4.2 per gli interventi di nuova edificazione (2)	
4.3 per gli interventi un nuova edificazione vi 4.3 per gli interventi con destinazione turistico-ricettiva	
(alberghi, campeggi, etc.)	
(arocigin, campeggi, etc.)	

⁽¹⁾ Abitanti attuali e di nuovo insediamento. (2) mc./abitante oppure vani/abitante.

SEZIONE I - Allegato 2 alla Scheda C

Dati di progetto riferiti a ciascuna area normativa: destinazione d'uso residenziale(1)

	1. superficie	2. superficie	3. densità	4. volumi e va	ni residenziali	5. ab	itanti
ree normative	territoriale	fondiaria libera	massima consentita	esistenti	previsti	esistenti	previsti
	mq.	mq.	me./mq.	mc n.	mc n.	n.	п.
·							
						Ì	
					į		
		į					1
				Ì			
						!	
						İ	
		!					
			ļ				
			Ì				
							ļ ļ
TOTALE					1	1	1

⁴⁰ I dati debbono essere forniti per tutte le arce normative in cui è prevista o ammessa la destinazione d'uso residenziale. Tuttavia nel caso delle aree con prevalenti destinazioni d'uso produttive o terziarie e nel caso delle aree agricole sono richiesti solo i dati relativi alle colonne contrassegnate con i numeri 1, 4 e 5. Inoltre si precisa che nel caso delle aree agricole i dati previsionali da riportare nelle colonne 4 e 5 non debbono tener conto della potenziale capacità edificatoria delle aree libere (che si otterrebbe moltiplicando le superfici fondiarie libere, cioè non asservite a fabbricati residenziali esistenti, per i rispettivi indici fondiari di cui all'art. 25, comma 12, della L.R. n. 56/77 e s.m.).

Avvertenza - Ai fini dell'esame dello strumento urbanistico sono assolutamente indispensabili i dati relativi alle colonne contrassegnate con i numeri I e 4.

SEZIONE I - Allegato 3 alla Scheda C

Dati di progetto riferiti a ciascuna area normativa: destinazioni d'uso industriali o artigianali e terziarie⁽¹⁾

	1	2. sup. territoriale	3. superfici per	4. superficie coperta o	superficie utile lorda (5)	
Aree normative (2)	1. superficie	2. sup. territoriale occupata esistente (3)	3. superfici per servizi pubblici (4)	esistente	prevista	
	mq.	mq.	mq.	mq.	mq.	
			ŀ			
,						
			ļ			
	í I					
	İ		ĺ			
f						
	i i					
TOTALE						

⁽¹⁾ I dati debbono essere forniti per tutte le aree normative in cui sono previste o ammesse le destinazioni d'uso produttive e/o terziarie. È opportuno che siano compilate due tabelle distinte: una per le destinazioni d'uso produttive, una per quelle terziarie.

⁽²⁾ Devono essere precisate la destinazione d'uso e la tipologia dell'area (riordino, completamento, nuovo impianto, etc.).
(3) Si tratta della superficie già occupata, oltre che dagli impianti produttivi o terziari, dai servizi pubblici funzionali agli impianti stessi e dagli impianti tecnologici privati e pubblici.

14 Superfici delle aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi e terziari ex art. 21, punti 2 e 3, della L.R. n. 56/77 e s.m. (già

esistenti e di nuova previsione).

(5) Per le destinazioni d'uso industriali o artigianali si richiede almeno la superficie coperta; per le destinazioni d'uso terziarie si richiede la superficie utile lorda.

Avvertenza - Ai fini dell'esame dello strumento urbanistico sono assolutamente indispensabili i dati relativi alle colonne contrassegnate con i numeri 1, 2 e 3.

SEZIONE I – Allegato 4 alla Scheda C Dotazione di strumenti urbanistici esecutivi

,,,,	allone at out and the second of the second o	
1.	STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO	_ (con variante al P.R.G.: si/no)
2.	PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE E DI APPROVAZIONE	
	adozione approvazione DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL'AREA NORMATIVA INTERESSATA	
4.	DESTINAZIONI D'USO E TIPI DI INTERVENTO PREVISTI	
5.	DATI DIMENSIONALI Superfici:	
	territoriale mq; fondiaria mq; servizi pubblici mq;	
	Insediamenti residenziali: volume mc; abitanti teorici n;	
	Insediamenti terziari: volume mc e/o superficie utile lorda mq;	
	Insediamenti produttivi: superficie utile lorda mq e/o superficie coperta mq	

SEZIONE II - VARIANTI AL P.R.G.:

- varianti al P.R.G.C. ex art. 17, comma 3, L.R. n. 56/77 e s.m.
- varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. ex art. 17, comma 8, L.R. n. 56/77 e s.m.
 varianti al P.R.G. ex art. 83, commi 1 e 2, L.R. n. 56/77 e s.m.

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti

Avvertenze

- Per le varianti di cui all'art. 17, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m. si rimanda alla SEZIONE I, Scheda A, adempimenti procedurali 2 e seguenti (non è richiesta la deliberazione programmatica).
- Per le varianti di cui all'art. 17, comma 4, della L.R. n. 56/77 e s.m. si rimanda alla SEZIONE I, Scheda A (sono richiesti tutti gli adempimenti procedurali ivi descritti, compresi quelli relativi alla deliberazione programmatica).
- Per le varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. ex art. 17, commi 2, 3 e 4, della L.R. n. 56/77 c s.m. si rimanda alla SEZIONE IV, Schoda A (cfr. le avvertenze preliminari).

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge

Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti-

1. Il progetto di variante

- 1.0 Per le varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. che riguardino il territorio di un solo Comune. Art. 17, comma 8.
- 1.1 Il Consiglio comunale adotta il progetto di variante. Art. 17, comma 3.
- Per le varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. che riguardino il territorio di un solo Comune. Art. 17, comma 9.

- 1.1.1 Con l'adozione del progetto di variante possono essere proposte modifiche del vincolo idrogeologico, a norma dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.
- 1.1.2 Con l'adozione del progetto di variante possono essere ridotte le profondità delle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.
- 1.2 Il progetto di variante deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni con-

Il Sindaco deve informare il Consorzio o la Comunità Montana della volontà dell'Amministrazione comunale di formare, adottare e pubblicare una variante al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. ai sensi dell'8º comma dell'art. 17. L'informazione deve essere preventiva all'adozione del progetto di variante.

Il dispositivo della delibera deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati.

Si rimanda alle precisazioni contenute nella Scheda C della presente SEZIONE II.

Il Sindaco, subito dopo l'adozione, trasmette il progetto di variante al Consorzio o alla Comunità Montana affinché esprima il proprio parere con deliberazione (dell'Assemblea consortile o del Consiglio della C.M.), a norma dell'art. 17, comma 9. Nella lettera di trasmissione deve essere precisato il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, di cui al 3º comma dell'art. 17, con invito al Consorzio o alla Comunità Montana a voler far pervenire il proprio parere entro lo stesso termine. Qualora il Consorzio o la Comunità Montana non esprimano il loro parere entro il termine di cui al 3º comma dell'art. 17 ovvero entro un termine più ampio, ritenuto congruo dal Comune (la legge non stabilisce alcun termine), il Comune può comunque procedere ai successivi adempimenti procedurali.

È opportuno che tali modifiche siano proposte già nel progetto di variante

È necessario che nel dispositivo della delibera sia espressamente manifestata la volontà di modificare il vincolo idrogeologico, con conseguente adozione degli elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche (cfr. Scheda C della precedente SEZIONE I, punto 3.2.1, penultimo paragrafo).

A seguito della soppressione dei Comitati Comprensoriali le proposte di riduzione delle fasce di rispetto entro il limite del 50% non sono subordinate ad alcuna autorizzazione o parere preventivo. Devono comunque essere adottati idonei elaborati tecnici che illustrino adeguatamente le peculiari caratteristiche oro-idrografiche e insediative che richiedono e giustificano la riduzione proposta (in particolare cfr. quanto precisato nella Scheda C della precedente SEZIONE I, punto 3.2.1, ultimo paragrafo).

Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici comunali deve essere di 30 giorni consecutivi compresi

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge

Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti

secutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Comune, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare nei successivi 30 giorni osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Art. 17, comma 3.

i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati. È opportuno che anche gli Uffici comunali esaminino il progetto di variante, con facoltà di presentare osservazioni e proposte.

Il progetto di variante deve essere messo a disposizione degli organi di decentramento comunale (se istituiti) e delle organizzazioni sociali ed economiche più rappresentative. Art. 17, comma 3.

L'adozione del progetto di variante deve essere comunicata agli organi e organizzazioni di cui al 3º comma dell'art. 17 non oltre la decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito, con la precisazione del periodo e degli orari entro cui gli elaborati adottati sono disponibili presso gli Uffici comunali, nonché del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

1.3 La pubblicazione e il deposito del progetto di variante e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.

L'avviso deve far riferimento alla delibera di adozione del progetto di variante e deve indicare: 1) i termini del periodo di pubblicazione e deposito; 2) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la necessaria pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, è necessario che il Comune valuti l'opportunità di pubblicare lo stesso anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunzi legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali).

1.4 Le osservazioni e proposte, dopo essere state protocollate, sono numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario comunale.

Alla scadenza del periodo per la presentazione delle osservazioni e proposte il Segretario comunale deve attestare la chiusura dell'elenco delle osservazioni pervenute nel termine e annotare di seguito eventuali osservazioni fuori termine.

1.5 Per le varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. che riguardino il territorio di un solo Comune. Art. 17, comma 9. Deve essere acquisito il parere (espresso con delibera) del Consorzio o della Comunità Montana. Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 1.1.

2. Il progetto definitivo di va-

2.1 Il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni e proposte presentate e adotta il progetto definitivo. Art. 17, comma 3.

Possono essere assunte due delibere, una con le controdeduzioni alle osservazioni e proposte ed una di adozione del progetto definitivo, ovvero un'unica delibera il cui dispositivo sia articolato in due punti (controdeduzioni e adozione del progetto definitivo).

L'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e proposte presentate nel pubblico interesse deve essere congruamente motivato. Se sono pervenute osservazioni e proposte fuori termine il Consiglio comunale non ha obbligo di esaminarle. Tuttavia qualora si ritenga di esaminarle, il che dovrà risultare nell'atto deliberativo, dovranno essere prese in esame tutte e a ciascuna si dovrà controdedurre così come per quelle pervenute entro il termine.

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti	
	Qualora non siano state presentate osservazioni e proposte I delibera deve dichiarare esplicitamente tale situazione. Nel caso di varianti ex art. 17, comma 8, il Consiglio comunal deve anche esaminare le osservazioni e le proposte contenute ne parere del Consorzio o della Comunità Montana, espresso a noma del 9° comma stesso articolo. Il dispositivo della delibera di adozione del progetto definitivi deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati costituenta variante. Il progetto definitivo di variante può recare modifiche rispetta alla stesura preliminare esclusivamente in funzione dell'accogli mento di osservazioni e proposte; tali modifiche non sono sogge te a nuova pubblicazione e osservazioni. Tuttavia se l'accoglimento parziale o totale delle osservazioni comporta modifiche sostati ziali al progetto di variante occorre procedere a nuova adozioni dello stesso e alla ripubblicazione delle parti modificate (cfi precedenti punti 1 e seguenti). Possono pure essere rettificati eventuali errori materiali (cfi Parte 1ª, punto 3), senza che ciò richieda una nuova pubblicazione. La delibera deve precisare gli errori materiali rettificati	
	Avvertenza. Qualora prima o dopo l'adozione del progetto definitivo di variante sia necessario apportare modifiche, rispettivamente, al progetto preliminare o al progetto definitivo, il Comune dovrà adottare una variante «in itinere», a norma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m. (cfr. Parte 1ª, punto 4).	
2.1.1 Con l'adozione del proget- to definitivo possono essere propo- ste modifiche del vincolo idrogeo- logico, a norma dell'art. 30, com- ma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.	Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 1.1.1. È necessario che nel dispositivo della delibera di adozione del progetto definitivo sia espressamente manifestata la volontà di modificare il vincolo idrogeologico, con conseguente definitiva adozione dei relativi elaborati tecnici (cfr. Scheda C della precedente SEZIONE I, punto 3.2.1, penultimo paragrafo).	
2.1.2 Con l'adozione del progetto definitivo possono essere ridotte le profondità delle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.	Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 1.1.2.	
2.2 Il progetto definitivo deve essere inviato alla Regione per l'approvazione non appena la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione dello stesso sia divenuta esecutiva.	Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE II.	
2.3 Il progetto definitivo deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo e i relativi elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Comune, affinché chiunque possa prenderne visione. Art. 15, comma 8 (richiamato dall'art. 17, comma 3).	Si tratta di pubblicità « per notizia » che non comporta la facoltà di presentare osservazioni e proposte. Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici comunali deve essere di 30 giorni consecutivi, compresi i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati. Qualora le delibere di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo siano distinte debbono essere pubblicate e depositate entrambe.	

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
2.4 La pubblicazione e il deposito del progetto definitivo, « per notizia », debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.	L'avviso deve far riferimento alla delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo (se sono due debbono essere citate entrambe) e deve indicare i termini del periodo di pubblicazione e deposito «per notizia». Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio, per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, valuti il Comune l'opportunità di pubblicarlo anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunzi legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali).
3. L'approvazione della variante	Atteso che le procedure sono quelle prescritte dall'art. 15, richiamate dall'art. 17, 3° comma, si rimanda agli adempimenti procedurali e relative precisazioni e avvertenze di cui alla precedente SEZIONE I, punto 4. Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE II.
4. L'entrata in vigore della variante. Art. 15, comma 18 (richiamato dall'art. 17, comma 3).	La Variante entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Piano, modificato con la Variante, è esposto in pubblica e continua visione nella sede comunale, nonché presso la Comunità Montana di appartenenza. Sì ricorda, inoltre, che il Comune dovrà provvedere all'adempimento di cui all'art. 18, 3° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m., al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione della Variante.

SEZIONE II - VARIANTI AL P.R.G.:

- varianti al P.R.G.C. ex art. 17, comma 3, L.R. n. 56/77 e s.m.
- varianti al P.R.G.L. o al P.R.G.C.M. ex art. 17, comma 8, L.R. n. 56/77 e s.m. varianti al P.R.G. ex art. 83, commi 1 e 2, L.R. n. 56/77 e s.m.

Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione

- Tutti gli atti amministrativi debbono essere forniti in 4 copie rese conformi agli originali. Le delibere devono essere munite degli estremi di esecutività.
- Per le varianti di cui all'art. 17, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m. si rimanda alla SEZIONE I, Scheda B e relativi modelli 1 e 2 allegati ad essa, con l'avvertenza che nel modello 1, in conformità al quale deve essere redatto il certificato richiesto, non devono ovviamente essere considerati gli adempimenti relativi alla deliberazione programmatica (cfr. modello 1, punto 1), in quanto non richiesta. In entrambi i modelli 1 e 2 i riferimenti al «Piano» o al «P.R.G.C.» devono intendersi sostituiti da riferimenti alla «Variante»
- Per le varianti di cui all'art. 17, comma 4, della L.R. n. 56/77 c s.m. si rimanda alla SEZIONE I, Scheda B e relativi modelli 1 e 2 allegati ad essa. In entrambi i modelli 1 e 2 i riferimenti al «Piano» o al «P.R.G.C.» devono intendersi sostituiti dai riferimenti alla «Variante».

Elenco degli atti amministrativi	Precisazioni sugli atti amministrativi		
Gli atti amministrativi da inoltrare con il progetto definitivo di variante La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo di variante.	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati, compresi i fascicoli contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate. Non debbono essere inoltrate copie delle osservazioni e proposte presentate.		
1.2 Il certificato, redatto in conformità al modello 1 allegato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale, attestante la procedura di formazione della variante.	Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 1 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello 1 la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà al Comune la variante in quanto improcedibile.		
1.3 Il parere di cui all'art. 17, comma 9, nel caso di varianti ex comma 8 stesso articolo.	Il parere si riferisce al progetto preliminare di variante. Si riman- da alle precisazioni di cui al punto 1.5 della Scheda A della presente SEZIONE II.		
Gli atti amministrativi da inoltrare con le controdeduzioni alle proposte di modifica della variante, ai sensi dell'art. 15, comma 12			
2.1 La delibera di controdeduzione alle proposte di modifica della Regione.	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (elaborati della variante modificati a seguito dell'accoglimento delle proposte della Regione).		
3. Gli atti amministrativi da inol- trare con la variante modifica- ta ai sensi dell'art. 15, comma 15			
3.1 La delibera di adozione del- la variante modificata.	Non debbono essere inoltrati gli elaborati tecnici in quanto devo- no essere trasmessi quelli adottati in via definitiva (cfr. successi- vo punto 3.2).		
3.2 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati, compresi i fascicoli		

Elenco degli atti amministrativi	Precisazioni sugli atti amministrativi
oresentate in ordine alle parti mo- lificate e di adozione definitiva della variante modificata.	contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate. Non debbono essere inoltrate copie delle osservazioni e proposte presentate.
3.3 Il certificato redatto in conformità al modello 2 allegato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale, attestante la procedura seguita.	Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 2 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà al Comune la variante modificata in quanto improcedibile.

SEZIONE II - VARIANTI AL P.R.G.: - varianti al P.R.G.C. ex art. 17, comma 3, L.R. n. 56/77 e s.m. - varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. ex art. 17, comma 8, L.R. n. 56/77 e s.m. - varianti al P.R.G. ex art. 83, commi 1 e 2, L.R. n. 56/77 e s.m. Modello 1 allegato alla Scheda B
Modello I allegato alla Octicua B
Comune di
CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI FORMAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE, A NORMA DELLA L.R. 5 DICEMBRE 1977, N. 56 e s.m.
In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n, del,
SI CERTIFICA
1. Adempimenti relativi al progetto di variante:
1.0 (Solo per le varianti ex art. 17, commi 8 e 9, della L.R. n. 56/77 e s.m.) la volontà dell'Amministrazione comu nale di formare la variante al P.R.G.I. (oppure: al P.R.G.C.M.), a norma dell'art. 17, commi 8 e 9, della L.R. n. 56/7 e s.m., è stata comunicata al Consorzio (oppure: alla Comunità Montana preventivamente all'adozione del progetto di variante;
1.1 il progetto di variante è stato adottato dal Consiglio comunale con D.C. n, in dataesecutiva; 1.1.0 (solo per le varianti ex art. 17, commi 8 e 9, della L.R. n. 56/77 e s.m.) il progetto di variante è stato tra smesso al Consorzio
1.2 il progetto di variante è stato pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, compres i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati sono stati depositati presso gli Uffic comunali;
1.3 l'adozione del progetto di variante è stata comunicata agli Organi e alle Organizzazioni di cui all'art. 17

- 3° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.;

 1.4 la pubblicazione e il deposito del progetto di variante per 30 giorni consecutivi e la facoltà per chiunque
- 1.4 la pubblicazione e il deposito del progetto di variante per 30 giorni consecutivi e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione sono stati resi noti a mezzo di avviso del Sindaco, pubblicato come segue:
 - 1.4.1 all'albo pretorio durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del progetto di variante;
- 1.4.2 a mezzo di manifesti murali affissi durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del progetto di variante;
 - 1.4.3 sul quotidiano_____;
 1.4.4 (eventuale) sul giornale, etc.______;
- 1.5 (solo per le varianti ex art. 17, commi 8 e 9, della L.R. n. 56/77 e s.m.) è stata acquisita la delibera dell'Assemblea consortile (oppure: del Consiglio della Comunità Montana) n. _______, in data ______, contenente il parere di cui all'art. 17, comma 9, della L.R. n. 56/77 e s.m.
- 2. Adempimenti relativi al progetto definitivo di variante:

2.1 il Consiglio comunale con D.C. n	, in data	, esecutiva	, ha con-
trodedotto a tutte le osservazioni e proposte pres	entate in termini (ever	ntuale: ed anche fuori	termini) (eventuale:
e al parere del Consorzio			, di cui al
precedente punto 1.5) ed ha adottato il progetto	definitivo di variante		

, li	
Il Segretario comunale	Il Sindaco

SEZIONE II - VARIANTI AL P.R.G.:
 varianti al P.R.G.C. ex art. 17, comma 3, L.R. n. 56/77 e s.m. varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. ex art. 17, comma 8, L.R. n. 56/77 e s.m. varianti al P.R.G. ex art. 83, commi 1 e 2, L.R. n. 56/77 e s.m.
Modello 2 allegato alla Scheda B
Сотипе di
CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE AL PARZIALMENTE RIELABORATA A NORMA DELL'ART. 15, COMMA 15, L.R. N. 56/77 e s.m.
In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n, del,
SI CERTIFICA
1. Adempimenti relativi all'adozione e pubblicazione della variante parzialmente rielaborata:
1.1 la variante parzialmente rielaborata è stata adottata dal Consiglio comunale con D.C. n, in data:
1.2 la variante parzialmente rielaborata è stata pubblicata per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati sono stati depositati presso gli Uffici comunali;
1.3 la pubblicazione e il deposito della variante parzialmente rielaborata, per 30 giorni consecutivi, e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte, limitatamente alle parti modificate, entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione sono stati resi noti a mezzo di avviso del Sindaco, pubblicato come segue: 1.3.1 all'albo pretorio durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito della variante;
1.3.2 a mezzo di manifesti murali affissi durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito della variante; 1.3.3 sul quotidiano; 1.3.4 (eventuale) sul giornale, etc;
2. Adempimenti relativi all'adozione definitiva della variante parzialmente rielaborata:
2.1 il Consiglio comunale con D.C. n, in data, esecutiva, ha controdedotto a tutte le osservazioni e proposte presentate in termini (eventuale: ed anche fuori termini) ed ha adottato definitivamente la variante parzialmente rielaborata.
, li
Il Segretario comunale 11 Sindaco

SEZIONE II – VARIANTI AL P.R.G.:

- varianti al P.R.G.C. ex art. 17, comma 3, L.R. n. 56/77 e s.m.
- varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. ex art. 17, comma 8, L.R. n. 56/77 e s.m.
- varianti al P.R.G. ex art. 83, commi 1 e 2, L.R. n. 56/77 e s.m.

Scheda C - Gli elaborati tecnici costituenti le varianti al P.R.G. e i requisiti formali degli stessi

Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici costituenti la variante al P.R.G.

Debbono essere adottati tutti gli elaborati tecnici necessari in rapporto ai contenuti della variante. A seconda delle tematiche oggetto della variante (centri storici, insediamenti produttivi, aree di nuovo impianto, etc.) dovranno essere aggiornati c integrati i relativi allegati tecnici del P.R.G. (cfr. art. 14, comma 1, punto 2, lett. a, b, c, e ultimo comma, L.R. n. 56/77 e s.m.). Per i contenuti degli elaborati si rimanda alla Scheda C della precedente SEZIONE I e ai relativi allegati. Le tavole di piano di cui al citato art. 14, comma 1, punto 3 debbono essere quelle del P.R.G. con l'inserimento delle modifiche necessarie, sicché le nuove tavole, ad approvazione avvenuta, possano sostituire le tavole originarie del P.R.G. Non è opportuno che siano adottati solo gli stralci delle tavole del P.R.G. relativi alle parti modificate; in tal caso, infatti, successivamente all'approvazione della variante da parte della Regione il Comune dovrebbe comunque aggiornare le tavole originarie del P.R.G.C. con l'inserimento delle modifiche apportate dalla variante.

Per le Norme di attuazione è opportuno che le modifiche siano evidenziate all'interno del testo originario degli articoli che si intendono modificare. Non devono essere riadottate le parti normative che non vengono modificate.

È indispensabile che la Relazione illustrativa contenga puntuali motivazioni in ordine ai contenuti della variante e che ad essa sia allegata una planimetria sulla quale siano evidenziate le aree interessate dalla variante.

Si avverte che tutti gli elaborati tecnici necessari in rapporto ai contenuti della variante debbono far parte già del progetto di variante (cfr. la Scheda A della presente SEZIONE II, adempimento procedurale 1.1).

I requisiti formali degli elaborati tecnici da inoltrare all'Assessorato Pianificazione e Gestione Urbanistica – Edilizia Residenziale

Devono essere inoltrate 4 copie di tutti gli atti amministrativi (cfr. la Scheda B della presente SEZIONE II) e degli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo della variante. Le caratteristiche formali di questi ultimi sono le seguenti:

- estremi della delibera di adozione su ciascun elaborato tecnico, sottoscritti dal Segretario comunale;
- firme del Sindaco, del Progettista, del Geologo o Ingegnere o di altri Professionisti, sugli elaborati di specifica competenza e timbro del Comune su ciascun elaborato cartografico e sul frontespizio di ciascuno dei fascicoli (Relazioni, Norme di attuazione, controdeduzioni alle osservazioni);
- per le Norme di attuazione occorre il timbro del Comune e la firma del Segretario comunale su ogni foglio;
- su tutti gli elaborati cartografici occorre la data di aggiornamento.

Sulle Norme di attuazione non sono ammesse correzioni o integrazioni manoscritte, bensì soltanto quelle dattiloscritte, recanti il timbro del Comune e sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale per la loro autenticazione.

Si ricorda che nel caso di controdeduzioni alle proposte di modifica della Regione, a norma dell'art. 15, comma 12, della L.R. n. 56/77 e s.m. debbono essere adottati e trasmessi tutti gli elaborati tecnici della variante che sono stati modificati in accoglimento delle suddette proposte di modifica.

SEZIONE III - PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti

Avvertenza – Nella presente Scheda sono riportati gli adempimenti procedurali relativi ai casi in cui il Consorzio e la Comunità Montana si sostituiscono ai singoli Comuni ai fini della formazione, adozione e pubblicazione del Piano, a norma, rispettivamente dell'art. 16, 2º comma, e del successivo 5º comma stesso articolo della L.R. n. 56/77 e s.m. (per la Comunità Montana occorre la delega dei singoli Comuni). Al riguardo si precisa quanto segue: 1) per il Consorzio la norma di cui al 2º comma del citato art. 16 si applica sempre (senza necessità di recepimento della stessa negli statuti consortili), ad eccezione di eventuali casi in cui gli statuti vigenti dispongano il contrario (ossia l'adozione e la pubblicazione da parte sia del Consorzio, sia di ciascun Comune); 2) affinché la Comunità Montana possa sostituirsi ai Comuni negli adempimenti, a norma del 5º comma del citato art. 16, è indispensabile che i singoli Comuni abbiano delegato la Comunità Montana, con delibera del Consiglio comunale, esecutiva, alla formazione, adozione e pubblicazione del Piano.

Si tenga presente quanto segue: 1) per i Consorzi nella Scheda che segue non è indicato alcun adempimento relativo alla partecipazione dei Comuni alla formazione del P.R.G.I.; quindi gli adempimenti procedurali indicati nella Scheda dovranno essere integrati da quelli prescritti al riguardo dagli statuti consortili, a norma del 3º comma del citato art. 16; 2) per la formazione del Piano Regolatore di Comunità Montane, in assenza di delega (o nel caso di deleghe parziali; ad escmpio, la C.M. è delegata alla sola pubblicazione del Piano), gli adempimenti procedurali indicati nella Scheda dovranno essere svolti sia dalla Comunità Montana, sia da ciascun Comune per il territorio di competenza; stessa avvertenza nel caso di Consorzi il cui statuto prescriva esplicitamente l'adozione e la pubblicazione da parte del Consorzio e di ciascun Comune.

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge

Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti

La deliberazione programmatica

1.1 L'Assemblea consortile/il Consiglio della C.M. adotta la deliberazione programmatica. Art. 15, comma 1.

I Consorzi e le C.M. che hanno una popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare. Art. 16, comma 7.

1.2 La deliberazione programmatica deve essere pubblicata per estratto all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune e contemporancamente la delibera e gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso gli Uffici del Consorzio/della C.M., per un congruo periodo di tempo, affinche chiunque possa prenderne visione e presentare osservazioni e proposte secondo le modalità e i tempi indicati nella deliberazione. Art. 15, comma 2, ultima parte.

È necessario che la delibera dia atto: che il Consorzio si sostituisce ai singoli Comuni nella formazione, adozione e pubblicazione del P.R.G.I. a norma del 2º comma dell'art. 16 della L.R. n. 56/77 e s.m., non ostando specifiche disposizioni dello statuto consortile vigente; ovvero, che la Comunità Montana è stata delegata alla formazione, adozione e pubblicazione del P.R.G.C.M. da ciascun Comune, con delibere dai rispettivi Consigli comunali, debitamente esecutive.

Il dispositivo della delibera deve contenere: 1) l'elenco degli elaborati tecnici adottati; 2) le modalità e i tempi sia per la pubblicazione e il deposito della deliberazione, sia per la presentazione di osservazioni e proposte da parte di chiunque, oltre che da parte degli Enti e Organi di cui all'art. 15, comma 2 (cfr. gli adempimenti procedurali di cui ai successivi punti 1.2, 1.3, e 1.4).

In tal caso il dispositivo della delibera deve essere articolato in due punti: la deliberazione programmatica e l'adozione del progetto preliminare.

I contenuti che sono proprii della deliberazione programmatica (cfr. art. 15, comma 1) possono essere espressi negli elaborati tecnici costituenti il progetto preliminare.

La deliberazione programmatica deve essere pubblicata per estratto all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune, mentre gli elaborati adottati debbono essere depositati, ai fini della consultazione, presso gli Uffici del Consorzio o della Comunità Montana. Le osservazioni e proposte possono anche essere presentate ai singoli Comuni, i quali provvedono a trasmetterle al Consorzio/alla C.M. (cfr. successivo punto 1.5). Le modalità e i tempi sia per la pubblicazione e il deposito della deliberazione, sia per la presentazione di osservazioni e proposte sono stabiliti dall'Assemblea consortile/dal Consiglio della C.M. nella deliberazione stessa (cfr. le precisazioni di cui al precedente punto 1.1).

Per i Consorzi e le C.M. che hanno adottato la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 16, comma 7 (cfr. precedente punto 1.1): le

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti modalità e i tempi per la pubblicazione e il deposito della deliberazione e per la presentazione di osservazioni e proposte sono quelli prescritti per il progetto preliminare dall'art. 15, comma 6 (cfr. successivo punto 2.2). 1.3 La pubblicazione e il depo-L'avviso deve far riferimento alla deliberazione programmatica sito della deliberazione programe deve indicare: 1) i termini del periodo di pubblicazione e matica e la facoltà per chiunque deposito della deliberazione, con la precisazione del luogo in cui di presentare osservazioni e propoè effettuato il deposito (Uffici del Consorzio o della C.M.); 2) i ste debbono essere resi noti a meztermini e le modalità per la presentazione di osservazioni e zo di idoneo avviso, adeguatamenproposte. I termini e le modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2 te pubblicizzato. devono essere quelli stabiliti dall'Assemblea consortile/dal Consiglio della C.M. nella deliberazione programmatica. Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune per l'intero periodo di pubblicazione e deposito della deliberazione programmatica; 2) a mezzo di manifesti murali affissi in ciascun Comune durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito della stessa. Inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, è necessario che il Consorzio/la C.M. valuti l'opportunità di pubblicare lo stesso anche a mezzo stampa. Per i Consorzi e le C.M. che hanno adottato la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 16, comma 7 (cfr. precedente punto 1.1): si rimanda alle precisazioni di cui al successivo punto 2.3. 1.4 La deliberazione program-La deliberazione programmatica deve essere effettivamente inviamatica, divenuta esecutiva, deve ta a tali Enti ed Organi, unitamente agli elaborati tecnici adottaessere inviata agli organi di decenti. Nella lettera di trasmissione devono essere indicati i termini e tramento dei Comuni (se istituile modalità per la presentazione di osservazioni e proposte. Tali ti), alla Provincia, alla Comunità termini e modalità devono essere quelli stabiliti dall'Assemblea Montana, alla Commissione agriconsortile/dal Consiglio della C.M. nella deliberazione programcola zonale competenti per territomatica rio, nonché alle organizzazioni so-Per i Consorzi e le C.M. che hanno adottato la deliberazione ciali più rappresentative presenti programmatica contemporaneamente al progetto preliminare, a sul territorio. Art. 15, comma 2. norma dell'art. 16, comma 7 (cfr. precedente punto 1.1): la deliberazione programmatica non deve necessariamente essere inviata agli Enti ed Organi di cui all'art. 15, comma 2. Si rimanda alle precisazioni di cui al successivo punto 2.2, relative alla comunicazione a detti Enti ed Organi dell'avvenuta adozione della deliberazione programmatica e del progetto preliminare. 1.5 Le osservazioni e proposte, Alla scadenza del periodo per la presentazione delle osservaziodopo essere state protocollate, soni e proposte (cfr. precedenti punti 1.2 e 1.4) il Segretario del no numerate progressivamente e Consorzio/della C.M. deve attestare la chiusura dell'elenco delle annotate su apposito registro a osservazioni pervenute nel termine e annotare di seguito eventuacura del Segretario dell'Ente. li osservazioni fuori termine. Gli stessi adempimenti debbono essere svolti dai Segretari comunali per le osservazioni e proposte presentate direttamente ai Comuni (cfr. precedente punto 1.2, prima parte). Le osservazioni e i relativi elenchi redatti dai Segretari comunali sono trasmessi al Consorzio/alla C.M. 2. Il progetto preliminare 2.1 L'Assemblea consortile/il È necessario che la delibera dia atto: che il Consorzio si sostitui-Consiglio della C.M. adotta il prosce ai singoli Comuni nella formazione, adozione e pubblicaziogetto preliminare. Art. 15, comne del P.R.G.I. a norma del 2º comma dell'art. 16 della L.R. n. ma 3. 56/77 e s.m., non ostando specifiche disposizioni dello statuto consortile vigente; ovvero, che la Comunità Montana è stata delegata alla formazione, adozione e pubblicazione del

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge

Precisazioni sugli ademplmenti procedurali e sul contenuto degli atti

P.R.G.C.M. da ciascun Comune, con delibere dei rispettivi Consigli comunali, debitamente esecutive.

L'art. 15, comma 3, stabilisce che il progetto preliminare deve essere adottato entro 180 giorni dall'adozione della deliberazione programmatica. Il termine ha carattere ordinatorio; comunque è necessario che si provveda tempestivamente all'adozione del progetto preliminare. Qualora sia decorso il termine di 180 giorni anzidetto e tuttavia si ritenga che restano validi i contenuti della deliberazione programmatica, è necessario che nelle premesse della delibera di adozione del progetto preliminare risulti la conferma delle determinazioni assunte con l'adozione della delibera-

zione programmatica.

Il dispositivo della delibera deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati, che debbono essere quelli prescritti dall'art. 15, comma 4. Atteso che è sul progetto preliminare che vengono presentate osservazioni e proposte, si precisa che le tavole di piano di cui all'art. 14, comma 1, punto 3, lett. b (in scala non inferiore a 1:10.000) devono necessariamente avere le seguenti caratteristiche: 1) idoneità del supporto cartografico; non è comunque ammissibile l'ingrandimento delle tavolette I.G.M. alla scala 1:25.000; 2) le tavole debbono essere estese all'intero territorio intercomunale; 3) sulle tavole debbono essere rappresentate tutte le prescrizioni necessarie a definire in modo chiaro e completo le previsioni del piano per l'intero territorio, con puntuale riferimento alle prescrizioni contenute nelle Norme di attuazione (anche queste fanno parte del progetto preliminare). Per i Consorzi e le C.M. che adottano contemporaneamente la deliberazione programmatica e il progetto preliminare, a norma dell'art. 16, comma 7: si rimanda alle precisazioni di cui al precedente punto 1.1.

2.1.1 Con l'adozione del progetto preliminare possono essere proposte modifiche del vincolo idrogeologico, a norma dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 56/77 e

s.m.

2.1.2 Con l'adozione del progetto preliminare possono essere ridotte le profondità delle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.

2.2 Il progetto preliminare deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Consorzio/della C.M., affinché chiunque possa prenderne visio-

ne e presentare nei successivi 30 giorni osservazioni e proposte nel

È opportuno che tali modifiche siano proposte già nel progetto preliminare.

Prenimiare.

È necessario che nel dispositivo della delibera di adozione del progetto preliminare sia espressamente manifestata la volontà di modificare il vincolo idrogeologico, con conseguente adozione degli elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche (cfr. Scheda C della precedente SEZIONE 1, punto 3.2.1, penultimo paragrafo).

A seguito della soppressione dei Comitati Comprensoriali le proposte di riduzione delle fasce di rispetto entro il limite del 50% non sono subordinate ad alcuna autorizzazione o parere preventivo. Devono comunque essere adottati idonei elaborati tecnici che illustrino adeguatamente le peculiari caratteristiche oro-idrografiche e insediative che richiedono e giustificano la riduzione proposta (in particolare cfr. quanto precisato nella Scheda C della precedente SEZIONE I, punto 3.2.1, ultimo paragrafo).

Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici del Consorzio/della C.M. deve essere di 30 giorni consecutivi compresi i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati. È opportuno che anche gli Uffici comunali e quelli del Consorzio/della C.M. esaminino il progetto preliminare, con facoltà di presentare osservazioni e proposte.

Le osservazioni e proposte possono anche essere presentate ai singoli Comuni, i quali provvedono a trasmetterle al Consor-

zio/alla C.M. (cfr. successivo punto 2.4).

SEZIONE III (segue) Adempimenti procedurali e riferimenti di legge Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti pubblico interesse. Art. 15, com-Il progetto preliminare deve es-L'adozione del progetto preliminare (e della deliberazione prosere messo a disposizione degli Engrammatica, nel caso precisato al precedente punto 1.1) deve ti e degli Organi di cui al 2º comessere comunicata agli Enti ed agli Organi di cui al 2º comma dell'art. 15 non oltre la decorrenza del periodo di pubblicazione ma dell'art. 15. Art. 15, comma 6. e deposito, con la precisazione del periodo e degli orari entro cui gli elaborati adottati sono disponibili presso gli Uffici del Consorzio/della C.M., nonché del termine per la presentazione di osservazioni e proposte. 2.3 La pubblicazione e il depo-L'avviso deve far riferimento alla delibera di adozione del progetsito del progetto preliminare e la to preliminare e deve indicare: 1) i termini del periodo di facoltà per chiunque di presentapubblicazione e deposito, con la precisazione del luogo in cui è re osservazioni e proposte nel pubeffettuato il deposito (Uffici del Consorzio o della C.M.); 2) i blico interesse debbono essere retermini e le modalità per la presentazione di osservazioni e si noti a mezzo di idoneo avviso, proposte nel pubblico interesse (con la precisazione che le stesse possono anche essere presentate ai singoli Comuni). adeguatamente pubblicizzato. Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi in ciascun Comune durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, è necessario che il Consorzio/la C.M. valuti l'opportunità di pubblicare lo stesso anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunzi legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali). Per i Consorzi e le C.M. che hanno adottato la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 16, comma 7 (cfr. precedente punto 1.1): l'avviso deve anche precisare che sono stati adottati contemporaneamente la deliberazione programmatica e il progetto preliminare (cfr. tutte le altre precisazioni che precedono). 2.4 Le osservazioni e proposte, Alla scadenza del periodo per la presentazione delle osservaziodopo essere state protocollate, soni e proposte il Segretario del Consorzio/della C.M. deve attestano numerate progressivamente e re la chiusura dell'elenco delle osservazioni pervenute nel termiannotate su apposito registro a ne e annotare di seguito eventuali osservazioni fuori termine. cura del Segretario dell'Ente. Gli stessi adempimenti debbono essere svolti dai Segretari comunali per le osservazioni e proposte presentate direttamente ai Comuni (cfr. precedente punto 2.2). Le osservazioni e i relativi elenchi redatti dai Segretari comunali sono trasmessi al Consorzio/alla C.M. 3. Il progetto definitivo 3.1 L'Assemblea consortile/il È necessario che la delibera dia atto: che il Consorzio si sostitui-Consiglio della C.M. controdedusce ai singoli Comuni nella formazione, adozione e pubblicazioce alle osservazioni e proposte prene del P.R.G.I. a norma del 2º comma dell'art. 16 della L.R. n. sentate e adotta il progetto defini-56/77 e s.m., non ostando specifiche disposizioni dello statuto tivo. Art. 15, comma 7. consortile vigente; ovvero, che la Comunità Montana è stata delegata alla formazione, adozione e pubblicazione del

gli comunali, debitamente esecutive.

P.R.G.C.M. da ciascun Comune, con delibere dei rispettivi Consi-

Possono essere assunte due delibere, una con le controdeduzioni alle osservazioni e proposte ed una di adozione del progetto definitivo, ovvero un'unica delibera il cui dispositivo sia articola-

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
	to in due punti (controdeduzioni e adozione del progetto definitivo). L'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e proposte presentate nel pubblico interesse deve essere congruamente motivato. Se sono pervenute osservazioni e proposte fuori termine non vi è obbligo di esaminarle. Tuttavia qualora si ritenga di esaminarle, il che dovrà risultare nell'atto deliberativo, dovranno essere prese in esame tutte e a ciascuna si dovrà controdedurre così come per quelle pervenute entro il termine. Qualora non siano state presentate osservazioni e proposte la delibera deve dichiarare esplicitamente tale situazione. Il dispositivo della delibera di adozione del progetto definitivo deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati costituenti il Piano. Il progetto definitivo di Piano può recare modifiche rispetto alla stesura preliminare esclusivamente in funzione dell'accoglimento di osservazioni e proposte; tali modifiche non sono soggette a nuova pubblicazione e osservazioni a norma del 7º comma dell'art. 15. Tuttavia se l'accoglimento parziale o totale delle osservazioni comporta modifiche sostanziali del progetto preliminare occorre procedere a nuova adozione dello stesso e alla ripubblicazione delle parti modificate (cfr. precedenti punti 2.0 e seguenti). Possono pure essere rettificati eventuali errori materiali (cfr. Parte 1ª, punto 3), senza che ciò richieda una nuova pubblicazione. La delibera deve precisare gli errori materiali rettificati. Avvertenza. Qualora prima o dopo l'adozione del progetto defini-
	Avvertenza. Qualora prima o dopo l'adozione dei progetto definitivo sia necessario apportare modifiche, rispettivamente, al progetto preliminare o al progetto definitivo, l'Assemblea consortile/il Consiglio della C.M. dovrà adottare una Variante «in itinere», a norma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m. (cfr. Parte 1ª, punto 4).
3.1.1 Con il Piano possono essere proposte modifiche del vincolo idrogeologico, a norma dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.	Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.1.1. È necessario che nel dispositivo della delibera di adozione del progetto definitivo sia espressamente manifestata la volontà di modificare il vincolo idrogeologico, con conseguente definitiva adozione dei relativi elaborati tecnici (cfr. Scheda C della precedente SEZIONE I, punto 3.2.1, penultimo paragrafo).
3.1.2 Con il Piano possono essere ridotte le profondità delle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.	Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.1.2.
3.2 Il progetto definitivo deve essere inviato alla Regione per l'approvazione non appena la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione dello stesso sia divenuta esecutiva.	Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE III.
3.3 Il progetto definitivo deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di ado-	Si tratta di pubblicità « per notizia » che non comporta la facolità di presentare osservazioni e proposte. Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio de Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici de Consorzio/della C.M. deve essere di 30 giorni consecutivi, com presi i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati

osservazioni e proposte e di ado-

in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati.

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge

Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti

zione del progetto definitivo e i relativi elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Consorzio/della C.M., affinché chiunque possa prenderne visione. Art. 15, comma 8.

Qualora le delibere di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo siano distinte debbono essere pubblicate e depositate entrambe.

3.4 La pubblicazione e il deposito del progetto definitivo, «per notizia», debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato. L'avviso deve far riferimento alla delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo (se sono due debbono essere citate entrambe) e deve indicare i termini del periodo di pubblicazione e deposito «per notizia», con la precisazione del luogo in cui è effettuato il deposito (Uffici del Consorzio o della C.M.).

Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi in ciascun Comune durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, valuti il Consorzio/la C.M. l'opportunità di pubblicarlo anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunzi legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali).

4. L'approvazione del Piano

4.1 La Giunta Regionale può apportare d'ufficio modifiche riguardanti la correzione di errori materiali, i chiarimenti su singole disposizioni e gli adeguamenti formali a norma di legge. Art. 15, comma 14.

Non è richiesto alcun adempimento da parte del Consorzio/della C.M.

4.2 La Giunta Regionale può apportare modifiche a norma dell'art. 15, comma 11, con le procedure di cui ai commi 12 e 13 stesso articolo.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione contenente le proposte di modifica della Regione, l'Assemblea consortile/il Consiglio della C.M. adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione da trasmettersi alla Giunta Regionale entro 15 giorni dall'apposizione del visto di esecutività (cfr. art. 15, comma 12). Con la delibera di controdeduzione debbono essere adottati tutti gli elaborati tecnici del Piano che sono stati modificati in accoglimento delle modifiche proposte dalla Regione.

Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE III. In sede di controdeduzione alle proposte di modifica della Regione il Consorzio/la C.M. deve limitarsi ad apportare le modifiche al Piano conseguenti all'accoglimento di tali proposte.

Avvertenza. Qualora sia necessario apportare modifiche al Piano (oltre a quelle proposte dalla Regione a norma del 12° comma dell'art. 15), l'Assemblea consortile/il Consiglio della C.M. dovrà successivamente adottare una Variante, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.

4.3 La Giunta Regionale può richiedere al Consorzio/alla C.M. di apportare modifiche che muti-

Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione della Giunta Regionale, il Consorzio/la C.M. provvede alla rielaborazione parziale del Piano. In tale sede il Consorzio/la C.M. deve limitar-

essere inviato alla Regione per

l'approvazione non appena la deli-

SEZIONE III (segue) Adempimenti procedurali e riferimenti di legge Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti si a rielaborare il Piano con riferimento alle modifiche richieste no parzialmente le caratteristiche del Piano. Art. 15, comma 15. dalla Regione. Avvertenza. Qualora sia necessario apportare modifiche al Piano (oltre a quelle richieste dalla Regione a norma del 15º comma dell'art. 15), l'Assemblea consortile/il Consiglio della C.M. dovrà successivamente adottare una Variante, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m. 4.3.1 Il Piano modificato è Il Piano parzialmente rielaborato in accoglimento delle proposte adottato dall'Assemblea consortidella Giunta Regionale è adottato in ogni sua parte, quindi con le/dal Consiglio della C.M. tutti gli elaborati tecnici, e non solo limitatamente alle parti modificate. È indispensabile che la delibera indichi, anche con riferimento agli elaborati tecnici, le modifiche introdotte. Il dispositivo della delibera deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati costituenti il Piano, come risultante dalle procedure di legge sopra citate. 4.3.2 Il Piano modificato deve Il Piano parzialmente rielaborato deve essere pubblicato in ogni essere pubblicato per estratto alsua parte, quindi con tutti gli elaborati tecnici adottati, e non l'albo pretorio del Consorzio/delsolo limitatamente alle parti modificate. Le osservazioni e le proposte nel pubblico interesse possono la C.M. e di ciascun Comune per 30 giorni consecutivi, compresi i essere presentate solo con riferimento alle parti modificate (possono anche essere inviate ai singoli Comuni, che le trasmettono al festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e tutti gli claborati Consorzio/alla C.M.). tecnici adottati debbono essere de-Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.2, positati presso la segreteria del Consorzio/della C.M., affinché con l'avvertenza che non è indispensabile, sotto il profilo della legittimità del procedimento, che il Piano modificato in accoglichiunque possa prenderne visiomento delle proposte della Giunta Regionale sia messo a disposizione degli Enti e degli Organi di cui al 2º comma dell'art. 15 ne e presentare nei successivi 30 giorni osservazioni e proposte nel della L.R. n. 56/77 e s.m., in quanto tale adempimento non è pubblico interesse, limitatamente richiesto dalla legge. Tuttavia si ritiene che tale forma di pubblialle parti modificate. Art. 15, comcizzazione del Piano modificato sia senz'altro opportuna ed utile. mi 16 e 17. Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.3. 4.3.3 La pubblicazione e il deposito del Piano modificato e la Inoltre si avverte che l'avviso deve precisare che le osservazioni facoltà per chiunque di presentae le proposte nel pubblico interesse debbono riguardare le sole re osservazioni e proposte nel pubparti modificate e non l'intero Piano. blico interesse, limitatamente alle parti modificate, debbono essere resi noti a mezzo di idonco avviso, adeguatamente pubblicizzato. 4.3.4 Le osservazioni e propo-Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.4. ste dopo essere state protocollate, sono numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario dell'Ente. 4.3.5 Entro 90 giorni dalla sca-Il Piano parzialmente rielaborato, adottato in via definitiva, può denza del termine di pubblicaziorecare modifiche rispetto alla sua stesura preliminare, di cui al ne del Piano modificato, l'Assemprecedente punto 4.3.1, esclusivamente in funzione dell'accogliblea consortile/il Consiglio della mento di osservazioni e proposte. Tali modifiche non sono sogget-C.M. controdeduce alle osservaziote a nuova pubblicazione e osservazioni. Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 3.1. ni e proposte e adotta in via definitiva il Piano modificato. Art. 15. comma 17. 4.3.6 Il Piano modificato deve Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla

Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati

nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE III.

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
bera di controdeduzione alle osser- vazioni e proposte e di adozione definitiva dello stesso sia divenu- ta esecutiva.	Non è richiesta alcuna forma di pubblicazione della delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione definitiva del Piano modificato, se non quella prescritta ai fini dell'esecutività della delibera stessa.
5. L'entrata in vigore del Piano. Art. 15, comma 18	Il Piano entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Piano è esposto in pubblica e continua visione nella sede del Consorzio/della C.M. e in ciascun Comune (per le parti relative al proprio territorio). Si ricorda, inoltre, che ciascun Comune dovrà provvedere all'adempimento di cui all'art. 18, 3º comma, della L.R. n. 56/77 e s.m., al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione del Piano.

SEZIONE III - PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE

Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione

Avvertenze

- Tutti gli atti amministrativi debbono essere forniti in 4 copie rese conformi agli originali. Le delibere

devono essere munite degli estremi di esecutività.

– Nella presente Scheda sono riportati gli atti amministrativi richiesti nei casi in cui il Consorzio e la Comunità Montana si sono sostituiti ai singoli Comuni ai fini della formazione, adozione e pubblicazione del Piano, a norma, rispettivamente dell'art. 16, 2º comma, e del successivo 5º comma stesso articolo della L.R. n. 56/77 e s.m. Si rimanda all'Avvertenza preliminare alla Scheda A della presente SEZIONE III.

– Per l'esame dei Piani di Comunità Montane non delegate all'adozione e pubblicazione occorrono le delibere e i certificati indicati nella Scheda che segue, predisposti dalla Comunità Montana e da ciascun Comune; stessa avvertenza nel caso di Consorzi il cui statuto prescriva esplicitamente l'adozione e la pubblicazione da parte del Consorzio e di ciascun Comune.

Elenco degli atti amministrativi	Precisazioni sugli atti amministrativi
Gli atti amministrativi da inol- trare con il progetto definitivo	
1.1 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo.	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati, compresi i fascicoli contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate. Non debbono essere inoltrate copie delle osservazioni e proposte presentate.
1.2 Il certificato, redatto in conformità al modello 1 allegato, sottoscritto dal Presidente del Consorzio/della C.M. e dal Segretario del Consorzio/della C.M. attestante la procedura di formazione del Piano.	Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 1 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà il Piano in quanto improcedibile.
Gli atti amministrativi da inol- trare con le controdeduzioni al- le proposte di modifica del Pia- no, ai sensi dell'art. 15, com- ma 12	
2.1 La delibera di controdeduzione alle proposte di modifica della Regione.	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (elaborati del Piano modificati a seguito dell'accoglimento delle proposte della Regione).
3. Gli atti amministrativi da inol- trare con il Piano modificato ai sensi dell'art. 15, comma 15	
3.1 La delibera di adozione del Piano modificato.	Non debbono essere inoltrati gli elaborati tecnici costituenti il Piano modificato in quanto devono essere trasmessi quelli adotta- ti in via definitiva (cfr. successivo punto 3.2).
3.2 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte presentate in ordine alle parti modificate e di adozione definitiva del Piano modificato.	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati, compresi i fascicoli contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate. Non debbono essere inoltrate copie delle osservazioni e proposte presentate.
3.3 Il certificato, redatto in conformità al modello 2 allegato, sottoscritto dal Presidente del Consorzio/della C.M. e dal Segretario del Consorzio/della C.M. attestante la procedura seguita.	Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 2 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà il Piano modificato in quanto improcedibile.

SEZIONE III – PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE Modello 1 allegato alla Scheda ${\bf B}^{(1)}$

Consorzio	
Comunità Montana	
Comuni di	
CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI FORMAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI PIANO, A NORMA DELLA L.R. 5 DICEMBRE 1977, N. 56 e s.m.	
In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolar del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n, del,	e
SI CERTIFICA	
e il Consorzio si è sostituito ai singoli Comuni nella formazione, adozione e pubblicazione del P.R.G.I. a norm l 2° comma dell'art. 16 della L.R. n. 56/77 e s.m., non ostando specifiche disposizioni dello Statuto consorti provato con D.P.G.R. n, in data	
vero: e la Comunità Montana è stata delegata alla formazione, adozione e pubblicazione del P.R.G.C.M. da ciasci mune con delibere dei rispettivi Consigli comunali, debitamente esecutive.	ın
Adempimenti relativi alla deliberazione programmatica ⁽²⁾ :	
1.1 la deliberazione programmatica è stata adottata dal con delibera n data, esecutiva;	,
1.2 la deliberazione programmatica è stata pubblicata per estratto all'albo pretorio ⁽³⁾	lal
1.3 la pubblicazione e il deposito dell'anzidetta deliberazione programmatica e la facoltà per chiunque di printare osservazioni e proposte, in conformità alle modalità e ai tempi stabiliti dal	ie: le-
1.4 la deliberazione programmatica, divenuta esecutiva, e i relativi allegati sono stati inviati agli Enti e Orga cui all'art. 15, 2° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.; nella stessa nota era precisato il termine per la presentazion osservazioni e proposte, in conformità alle modalità e ai termini stabiliti dal con liberazione stessa.	ne
Adempimenti relativi (4) al progetto preliminare:	
2.1 ⁽⁴⁾ il progetto preliminare di Piano, costituito dagli elaborati tecnici prescritti dal 4° comma dell'art. 15 del R. 5.12.1977, n. 56, e s.m., è stato adottato dal con delibera n, in da , esecutiva;	
2.2 ⁽⁴⁾ il progetto preliminare è stato pubblicato per estratto all'albo pretorio ⁽³⁾	 ati
2.3 l'adozione ⁽⁴⁾ del progetto preliminare è stata comunicata agli Enti ed Organi di cui all'art. 15, 2° comm lla L.R. n. 56/77 e s.m.;	ıa,
2.4 la pubblicazione e il deposito ⁽⁴⁾ del progetto preliminare per 30 giorni consecutivi e la facoltà per chiunq presentare osservazioni e proposte entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione sono stati resi no nezzo di avviso del, pubblicato come segue:	
2.4.1 all'albo pretorio (3) durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposi	to

2.4.2 a mezzo di ma e deposito del progetto		comune durante i 30	giorni consecutivi di pubblicazione
2.4.3 sul quotidiano	;		
2.4.4 (eventuale) sul	giornale, etc.	;	
3. Adempimenti relativi	al progetto definitivo:		
ha controdedotto a tutt	con delibera ne le osservazioni e proposte pres , ed ha adottato il progetto defin	sentate in termini (e	, esecutiva, esecutiva, ventuale: ed anche fuori termini) (5
, l:			
Il Segretario del			Il Presidente del
Consorzio/della C.M.			Consorzio/della C.M.

⁽i) Per l'esame dei Piani di Comunità Montane non delegate all'adozione e pubblicazione il presente certificato deve essere redatto sia dalla Comunità Montana, sia da ciascun Comune, con i necessari adeguamenti formali. Stessa avvertenza nel caso di Consorzi il cui statuto prescriva esplicitamente l'adozione e la pubblicazione da parte del Consorzio e di ciascun Comune (cfr. l'avvertenza preliminare alla Scheda B).

⁽²⁾ Questa parte del certificato non deve essere compilata nel caso in cui la deliberazione programmatica sia stata adottata contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 16, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m. Si vedano le precisazioni nel successivo punto 2 del certificato (cfr. nota 1).

 $^{{}^{(3)}\}operatorname{Precisare}:$ «del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune».

⁽⁴⁾ Qualora la deliberazione programmatica sia stata adottata contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 16, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m., il testo della dichiarazione dovrà essere adeguatamente completato con il riferimento anche alla deliberazione programmatica.

⁽⁵⁾ Precisare: «sia al Consorzio/alla C.M., sia ai singoli Comuni».

SEZIONE III – PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE Modello 2 allegato alla Scheda $\mathbf{B}^{(1)}$

Consorzio	
Comunità Montana	
Comuni di	
CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI ADOZIONE PARZIALMENTE RIELABORATO A NORMA DE	•
In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul suppl	
SI CERTI	FICA
1. Adempimenti relativi all'adozione e pubblicazione del 1	Piano parzialmente rielaborato:
1.1 il Piano parzialmente rielal con delibera n, in data, esect	porato è stato adottato dal;
1.2 il Piano parzialmente rielab	orato è stato pubblicato per estratto all'albo pretorio ⁽²⁾ si i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli
elaborati tecnici adottati sono stati depositati presso l'Uf	
1.3 (eventuale) l'adozione del Piano parzialmente rielabo 15, 2° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.;	rato è stata comunicata agli Enti e Organi di cui all'art.
1.4 la pubblicazione e il deposito del Pianoconsecutivi, e la facoltà per chiunque di presentare osserventro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione se pubblicato come segue:	azioni e proposte, limitatamente alle parti modificate, ono stati resi noti a mezzo di avviso del,
1.4.1 all'albo pretorio (2) dura: del Piano;	nte i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito
e deposito del Piano;	omune durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione
1.4.3 sul quotidiano;	
1.4.4 (eventuale) sul giornale, etc	;
2. Adempimenti relativi all'adozione definitiva del Piano	parzialmente rielaborato:
2.1 l'/il con delibera n ha controdedotto a tutte le osservazioni e proposte prese , ed ha adottato definitivamente i	ntate in termini (eventuale: ed anche fuori termini) (3),
, li	
Il Segretario del Consorzio/della C.M.	Il Presidente del Consorzio/della C.M.

⁽i) Per l'esame dei Piani di Comunità Montane non delegate all'adozione e pubblicazione il presente certificato deve essere redatto sia dalla Comunità Montana, sia da ciascun Comune, con i necessari adeguamenti formali. Stessa avvertenza nel caso di Consorzi il cui statuto prescriva esplicitamente l'adozione e la pubblicazione da parte del Consorzio e di ciascun Comune (cfr. l'avvertenza preliminare alla Scheda B).

⁽²⁾ Precisare: «del Consorzio/della C.M. c di ciascun Comune».

⁽³⁾ Precisare: «sia al Consorzio/alla C.M., sia ai singoli Comuni»

SEZIONE III – PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE Scheda C – Gli elaborati tecnici costituenti il P.R.G.I. e il P.R.G.C.M. e i requisiti formali degli stessi

Gli elaborati tecnici costituenti il P.R.G.I. e il P.R.G.C.M.

Gli elaborati tecnici sono gli stessi richiesti per il P.R.G.C., a norma dell'art. 14 della L.R. n. 56/77 e s.m. Pertanto si rinvia all'elenco e alle precisazioni contenute nella Scheda C della SEZIONE I, nonché ai relativi allegati.

I requisiti formali degli elaborati tecnici da inoltrare all'Assessorato Pianificazione e Gestione Urbanistica – Edilizia Residenziale

Devono essere inoltrate 4 copie di tutti gli atti amministrativi (cfr. la Scheda B della presente SEZIONE III) e degli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo di Piano. Le caratteristiche formali di questi ultimi sono le seguenti:

– estremi della delibera di adozione su ciascun elaborato tecnico, sottoscritti dal Segretario del Consorzio o della C.M.;

– firme del Presidente del Consorzio/della C.M., del Progettista, del Geologo o Ingegnere o di altri Professionisti, sugli elaborati di specifica competenza, e timbro del Consorzio/della C.M., su ciascun elaborato cartografico e sul frontespizio di ciascuno dei fascicoli (Relazioni, Norme di attuazione, controdeduzioni alle osservazioni);

- per le Norme di attuazione occorre il timbro del Consorzio/della C.M. e la firma del Segretario del Consorzio/della C.M. su ogni foglio;

- su tutti gli elaborati cartografici occorre la data di aggiornamento.

Sulle Norme di attuazione non sono ammesse correzioni o integrazioni manoscritte, bensì soltanto quelle dattiloscritte, recanti il timbro del Comune e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario del Consorzio/della C.M. per la loro autenticazione.

Si ricorda che nel caso di controdeduzioni alle proposte di modifica della Regione, a norma dell'art. 15, comma 12, della L.R. n. 56/77 e s.m. debbono essere adottati e trasmessi tutti gli elaborati tecnici del Piano che sono stati modificati in accoglimento delle suddette proposte di modifica

Per l'esame dei Piani di Comunità Montane non delegate all'adozione e pubblicazione, su ogni elaborato tecnico devono essere riportati anche gli estremi delle delibere di adozione di ciascun Comune, sottoscritti dai rispettivi Sindaci e Segretari comunali. Stessa avvertenza nel caso di P.R.G.I. che a norma dello statuto consortile sia stato adottato da parte del Consorzio e di ciascun Comune.

SEZIONE IV - VARIANTI AI PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE, EX ART. 17, COMMA 3, L.R. N. 56/77 e s.m.

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti

Avvertenze

– Per le varianti di cui all'art. 17, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m. si rimanda alla SEZIONE III, Scheda A, adempimenti procedurali 2 e seguenti (non è richiesta la deliberazione programmatica).

- Per le varianti di cui all'art. 17, comma 4, della L.R. n. 56/77 e s.m. si rimanda alla SEZIONE III, Scheda A (sono richiesti tutti gli adempimenti procedurali ivi descritti, compresi quelli relativi alla deliberazione programmatica).

– Nella presente Scheda sono riportati gli adempimenti procedurali relativi ai casi in cui il Consorzio e la Comunità Montana si sostituiscono ai singoli Comuni ai fini della formazione, adozione e pubblicazione della variante, a norma, rispettivamente, dell'art. 16, 2° comma, e del successivo 5° comma stesso articolo della L.R. n. 56/77 e s.m. (per la Comunità Montana occorre la delega dei singoli Comuni). Al riguardo si precisa quanto segue: 1) per i Consorzi la norma di cui al 2° comma del citato art. 16 si applica sempre (senza necessità di recepimento della stessa negli statuti consortili), ad eccezione di eventuali casi in cui gli statuti vigenti dispongano il contrario (ossia l'adozione e la pubblicazione da parte sia del Consorzio, sia di ciascun Comune); 2) affinche la Comunità Montana possa sostituirsi ai Comuni negli adempimenti, a norma del 5° comma del citato art. 16, è indispensabile che i singoli Comuni abbiano delegato la Comunità Montana, con delibera del Consiglio comunale, esecutiva, alla formazione, adozione e pubblicazione della variante.

Si tenga presente quanto segue: 1) per i Consorzi nella Scheda che segue non è indicato alcun adempimento relativo alla partecipazione dei Comuni alla formazione del P.R.G.I. e sue varianti; quindi gli adempimenti procedurali indicati nella Scheda dovranno essere integrati da quelli prescritti al riguardo dagli statuti consortili, a norma del 3º comma del citato art. 16; 2) per la formazione di varianti al Piano Regolatore di Comunità Montane, in assenza di delega (o nel caso di deleghe parziali; ad esempio, la C.M. è delegata alla sola pubblicazione), gli adempimenti procedurali indicati nella Scheda dovranno essere svolti sia dalla Comunità Montana, sia da ciascun Comune per il territorio di competenza; stessa avvertenza nel caso di Consorzi il cui statuto prescriva esplicitamente l'adozione e la pubblicazione da parte del Consorzio e di ciascun Comune.

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge

Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti

1. Il progetto di variante

1.1 L'Assemblea consortile/ll Consiglio della C.M. adotta il progetto di variante. Art. 17, comma 3.

1.1.1 Con l'adozione del progetto di variante possono essere proposte modifiche del vincolo idrogeologico, a norma dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.

1.1.2 Con l'adozione del progetto di variante possono essere ridotte le profondità delle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.

1.2 Il progetto di variante deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio del Consor-

È necessario che la delibera dia atto: che il Consorzio si sostituisce ai singoli Comuni nella formazione, adozione e pubblicazione della variante a norma del 2º comma dell'art. 16 della L.R. n. 56/77 e s.m., non ostando specifiche disposizioni dello statuto consortile vigente; ovvero che la Comunità Montana è stata delegata alla formazione, adozione e pubblicazione della variante da ciascun Comune, con delibere dei rispettivi Consigli comunali, debitamente esecutive.

Il dispositivo della delibera deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati.

Si rimanda alle precisazioni contenute nella Scheda C della presente SEZIONE IV.

È opportuno che tali modifiche siano proposte già nel progetto di variante.

È necessario che nel dispositivo della delibera sia espressamente manifestata la volontà di modificare il vincolo idrogeologico, con conseguente adozione degli elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche (cfr. Scheda C della precedente SEZIONE I, punto 3.2.1, penultimo paragrafo).

A seguito della soppressione dei Comitati Comprensoriali le proposte di riduzione delle fasce di rispetto entro il limite del 50% non sono subordinate ad alcuna autorizzazione o parere preventivo. Devono comunque essere adottati idonei elaborati tecnici che illustrino adeguatamente le peculiari caratteristiche oro-idrografiche e insediative che richiedono e giustificano la riduzione proposta (in particolare cfr. quanto precisato nella Scheda C della precedente SEZIONE I, punto 3.2.1, ultimo paragrafo).

Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici del

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge

Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti

zio/della C.M. e di ciascun Comune per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Consorzio/della C.M., affinché chiunque possa prenderne visione e presentare nei successivi 30 giorni osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Art. 17, comma 3.

Il progetto di variante deve essere messo a disposizione degli organi di decentramento comunale (se istituiti) e delle organizzazioni sociali ed economiche più rappresentative. Art. 17, comma 3.

1.3 La pubblicazione e il deposito del progetto di variante e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse debbono essere resi noti a mezzo idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.

1.4 Le osservazioni e proposte, dopo essere state protocollate, sono numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario dell'Ente.

Consorzio/della C.M. deve essere di 30 giorni consecutivi compresi i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati. È opportuno che anche gli Uffici comunali e quelli del Consorzio/della C.M. esaminino il progetto di variante, con facoltà di presentare osservazioni e proposte.

Le osservazioni e proposte possono anche essere presentate ai singoli Comuni, i quali provvedono a trasmetterle al Consorzio/alla C.M. (cfr. successivo punto 1.4).

L'adozione del progetto di variante deve essere comunicata agli organi e organizzazioni di cui al 3º comma dell'art. 17 non oltre la decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito, con la precisazione del periodo e degli orari entro cui gli elaborati adottati sono disponibili presso gli Uffici del Consorzio/della C.M., nonché del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

L'avviso deve far riferimento alla delibera di adozione del progetto di variante e deve indicare: 1) i termini del periodo di pubblicazione e deposito, con la precisazione del luogo in cui è effettuato il deposito (Uffici del Consorzio o della C.M.); 2) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse (con la precisazione che le stesse possono anche essere presentate ai singoli Comuni).

Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio del Consorzio/della C.M e di ciascun Comune per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi in ciascun Comune durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, è necessario che il Consorzio/la C.M. valuti l'opportunità di pubblicare lo stesso anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunzi legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali).

Alla scadenza del periodo per la presentazione delle osservazioni e proposte il Segretario del Consorzio/della C.M. deve attestare la chiusura dell'elenco delle osservazioni pervenute nel termine e annotare di seguito eventuali osservazioni fuori termine.

Gli stessi adempimenti debbono essere svolti dai Segretari comunali per le osservazioni e proposte presentate direttamente ai Comuni (cfr. precedente punto 1.2). Le osservazioni e i relativi elenchi redatti dai Segretari comunali sono trasmessi al Consorzio/alla C.M..

2. Il progetto definitivo di variante

2.1 L'Assemblea consortile/Il Consiglio della C.M. controdeduce alle osservazioni e proposte presentate e adotta il progetto definitivo. Art. 17, comma 3.

È necessario che la delibera dia atto: che il Consorzio si sostituisce ai singoli Comuni nella formazione, adozione e pubblicazione della variante a norma del 2º comma dell'art. 16 della L.R. n. 56/77 e s.m., non ostando specifiche disposizioni dello statuto consortile vigente; ovvero, che la Comunità Montana è stata delegata alla formazione, adozione e pubblicazione della varian-

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
	te al P.R.G.C.M. da ciascun Comune, con delibere dei rispettivi Consigli comunali, debitamente esecutive. Possono essere assunte due delibere, una con le controdeduzioni alle osservazioni e proposte ed una di adozione del progetto definitivo, ovvero un'unica delibera il cui dispositivo sia articolato in due punti (controdeduzioni e adozione del progetto definitivo). L'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e proposte presentate nel pubblico interesse deve essere congruamente motivato. Se sono pervenute osservazioni e proposte fuori termine non vi è obbligo di esaminarle. Tuttavia qualora si ritenga di esaminarle, il che dovrà risultare nell'atto deliberativo, dovranno essere prese in esame tutte e a ciascuna si dovrà controdedurre così come per quelle pervenute entro il termine. Qualora non siano state presentate osservazioni e proposte la delibera deve dichiarare esplicitamente tale situazione. Il dispositivo della delibera di adozione del progetto definitivo deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati costituenti la variante. Il progetto definitivo di variante può recare modifiche rispetto alla stesura preliminare esclusivamente in funzione dell'accoglimento di osservazioni e proposte; tali modifiche non sono soggette a nuova pubblicazione e osservazioni. Tuttavia se l'accoglimento parziale o totale delle osservazioni comporta modifiche sostanziali del progetto preliminare occorre procedere a nuova adozione dello stesso e alla ripubblicazione delle parti modifiche sostanziali del progetto preliminare occorre procedere a nuova adozione dello stesso e alla ripubblicazione delle parti modificate (cfr. precedenti punti 1 e seguenti). Possono pure essere rettificati eventuali errori materiali (cfr. Parte 1º, punto 3), senza che ciò richieda una nuova pubblicazione. La delibera deve precisare gli errori materiali rettificati. Avvertenza. Qualora prima o dopo l'adozione del progetto definitivo di variante sia necessario apportare modifiche, rispettivamente, al progetto preliminare o al progetto
	consortile/il Consiglio della C.M. dovrà adottare una Variante «in itinere», a norma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m. (cfr. Parte 1ª, punto 4).
2.1.1 Con l'adozione del proget- to definitivo possono essere propo- ste modifiche del vincolo idrogeo- logico, a norma dell'art. 30, com- ma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.	Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 1.1.1. È necessario che nel dispositivo della delibera di adozione del progetto definitivo sia espressamente manifestata la volontà di modificare il vincolo idrogeologico, con conseguente definitiva adozione dei relativi elaborati tecnici (cfr. Scheda C della precedente SEZIONE I, punto 3.2.1, penultimo paragrafo).
2.1.2 Con l'adozione del progetto definitivo possono essere ridotte le profondità delle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.	Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 1.1.2.
2.2 Il progetto definitivo deve essere inviato alla Regione per l'approvazione non appena la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione dello stesso sia divenuta esecutiva.	Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE IV.
2.3 Il progetto definitivo deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio del Consorzio/del-	Si tratta di pubblicità «per notizia» che non comporta la facol- tà di presentare osservazioni e proposte. Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio del

dempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
la C.M. e di ciascun Comune per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo e i relativi elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Consorzio/della C.M. affinché chiunque possa prenderne visione. Art. 15, comma 8 (richiamato dall'art. 17, comma 3).	Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici del Consorzio/della C.M. deve essere di 30 giorni consecutivi, compresi i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati. Qualora le delibere di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo siano distinte debbono essere pubblicate e depositate entrambe.
2.4 La pubblicazione e il deposito del progetto definitivo, « per notizia », debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.	L'avviso deve far riferimento alla delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo (se sono due debbono essere citate entrambe) e deve indicare i termini del periodo di pubblicazione e deposito «per notizia», con la precisazione del luogo in cui è effettuato il deposito (Uffici del Consorzio o della C.M.). Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresì i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi in ciascun Comune durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, valuti il Consorzio/la C.M. l'opportunità di pubblicarlo anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunzi legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali).
3. L'approvazione della variante	Atteso che le procedure sono quelle prescritte dall'art. 15, richiamate dall'art. 17, 3° comma, si rimanda agli adempimenti procedurali e relative precisazioni e avvertenze di cui alla precedente SEZIONE III, punto 4. Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE IV.
4. L'entrata in vigore della variante. Art. 15, comma 18 (richiamato dall'art. 17, comma 3)	La variante entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Piano modificato con la variante è esposto in pubblica e continua visione nella sede del Consorzio/della C.M. e in ciascun Comune (per le parti relative al proprio territorio). Si ricorda, inoltre, che ciascun Comune dovrà provvedere all'adempimento di cui all'art. 18, 3º comma, della L.R. n. 56/77 e s.m., al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione della variante.

SEZIONE IV – VARIANTI AI PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE, EX ART. 17, COMMA 3, L.R. N. 56/77 e s.m.

Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione

Avvertenze

– Tutti gli atti amministrati debbono essere forniti in 4 copie rese conformi agli originali. Le delibere devono essere munite degli estremi di esecutività.

– Nella presente Scheda sono riportati gli atti amministrativi richiesti nei casi in cui il Consorzio e la Comunità Montana si sono sostituiti ai singoli Comuni ai fini della formazione, adozione e pubblicazione della variante, a norma, rispettivamente, dell'art. 16, 2º comma, e del successivo 5º comma stesso articolo della L.R. n. 56/77 e s.m. Si rimanda alle Avvertenze preliminari alla Scheda A della presente SEZIONE IV.

Per l'esame delle varianti ai Piani di Comunità Montane non delegate all'adozione e pubblicazione occorrono le delibere e i certificati indicati nella Scheda che segue, predisposti dalla Comunità Montana e da ciascun
Comune; stessa avvertenza nel caso di Consorzi il cui statuto prescriva esplicitamente l'adozione e la pubblicazio-

ne da parte del Consorzio e di ciascun Comune.

– Per le varianti di cui all'art. 17, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m. si rimanda alla SEZIONE III, Scheda B e relativi modelli 1 e 2 allegati ad essa, con l'avvertenza che nel modello 1, in conformità al quale deve essere redatto il certificato richiesto, non devono ovviamente essere considerati gli adempimenti relativi alla deliberazione programmatica (cfr. modello 1, punto 1), in quanto non richiesta. In entrambi i modelli 1 e 2 i riferimenti al «Piano» devono intendersi sostituiti dai riferimenti alla «Variante».

– Per le varianti di cui all'art. 17, comma 4, della L.R. n. 56/77 e s.m. si rimanda alla SEZIONE III, Scheda B e relativi modelli 1 e 2 allegati ad essa. In entrambi i modelli 1 e 2 i riferimenti al «Piano» devono intendersi sostituiti dai riferimenti alla «Variante».

Elenco degli atti amministrativi	Precisazioni sugli atti amministrativi
Gli atti amministrativi da inol- trare con il progetto definitivo di variante	
1.1 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo di variante.	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati, compresi i fascicoli contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate. Non debbono essere inoltrate copie delle osservazioni e proposte presentate.
1.2 Il certificato redatto in conformità al modello I allegato, sottoscritto dal Presidente del Consorzio/della C.M. e dal Segretario del Consorzio/della C.M. attestante la procedura di formazione della variante.	Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 1 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà la variante in quanto improcedibile.
 Gli atti amministrativi da inol- trare con le controdeduzioni al- le proposte di modifica della variante, ai sensi dell'art. 15, comma 12 	
2.1 La delibera di controdeduzione alle proposte di modifica della Regione.	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (elaborati della variante modificati a seguito dell'accoglimento delle proposte della Regione).
3. Gli atti amministrativi da inol- trare con la variante modifica- ta ai sensi dell'art. 15, comma 15	
3.1 La delibera di adozione della variante modificata.	Non debbono essere inoltrati gli elaborati tecnici in quanto devo- no essere trasmessi quelli adottati in via definitiva (cfr. successi- vo punto 3.2).
3.2 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati, compresi i fascicoli

Elenco degli atti amministrativi	Precisazioni sugli atti amministrativi
presentate in ordine alle parti mo- dificate e di adozione definitiva della variante modificata.	contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate. Non debbono essere inoltrate copie delle osservazioni e proposte presentate.
3.3 Il certificato redatto in conformità al modello 2 allegato, sottoscritto dal Presidente del Consorzio/della C.M. e dal Segretario del Consorzio/della C.M., attestante la procedura seguita.	Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 2 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà la variante modificata in quanto improcedibile.

SEZIONE IV – VARIANTI AI PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE EX ART. 17, COMMA 3, L.R. N. 56/77 e s.m.	i, *
Modello 1 allegato alla Scheda B(1)	
Consorzio	
Comunità Montana	
Comuni di	
CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI FORMAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE AL A NORMA DELLA L.R. 5 DICEMBRE 1977, N. 56 e s.m.	
In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con cir del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n, del	rcolare
SI CERTIFICA	
Che il Consorzio si è sostituito ai singoli Comuni nella formazione, adozione e pubblicazione della variante a a norma del 2º comma dell'art. 16 della L.R. n. 56/77 e s.m., non ostando specifiche disposizioni dello Stat sortile approvato con D.P.G.R. n, in data, Ovvero: che la Comunità Montana è stata delegata alla formazione, adozione e pubblicazione della variante al P.I da ciascun Comune con delibere dei rispettivi Consigli comunali, debitamente esecutive.	tuto con-
1. Adempimenti relativi al progetto preliminare:	
1.1 il progetto di variante è stato adottato dal con delibera n,, esecutiva;	in data
1.2 il progetto di variante è stato pubblicato per estratto all'albo pretorio (2) giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adott stati depositati presso l'Ufficio;	_ per 30 ati sono
1.3 l'adozione del progetto di variante è stata comunicata agli Organi e alle Organizzazioni di cui all comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.;	'art. 17,
1.4 la pubblicazione e il deposito del progetto di variante per 30 giorni consecutivi e la facoltà per c di presentare osservazioni e proposte entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione sono stati a mezzo di avviso del, pubblicato come segue: 1.4.1 all'albo pretorio (2) durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e di successivi di successivi di pubblicazione e di successivi di pubblicazione e di successivi di successivi di pubblicazione e di successivi di successivi di pubblicazione e di successivi di successi di successi di successi di successi di successi	resi noti
del progetto di variante;	
1.4.2 a mezzo di manifesti murali affissi in ciascun Comune durante i 30 giorni consecutivi di pubble deposito del progetto di variante; 1.4.3 sul quotidiano;	icazione
1.4.4 (eventuale) sul giornale, etc;	
2. Adempimenti relativi al progetto definitivo di variante:	
2.1 l'/il, in data, esecutiva, ha controdedotto a tutte le osservazioni e proposte presentate in termini (eventuale: ed anche fuori ter, ed ha adottato il progetto definitivo di Piano.	mini) ⁽³⁾ ,
Il Segretario del Il Presidente del Consorzio/della C.M. Il Presidente del Consorzio/della C.M.	

⁽l) Per l'esame delle varianti ai Piani di Comunità Montane non delegate all'adozione e pubblicazione il presente certificato deve essere redatto sia dalla Comunità Montana, sia da ciascun Comune, con i necessari adeguamenti formali. Stessa avvertenza nel caso di Consorzi il cui statuto prescriva esplicitamente l'adozione e la pubblicazione da parte del Consorzio e di ciascun Comune (cfr. l'avvertenza preliminare alla Scheda B).

(2) Precisare: «del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune».

⁽³⁾ Precisare: «sia al Consorzio/alla C.M., sia ai singoli Comuni».

EZIONE IV - VARIANTI AI PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE, X ART. 17, COMMA 3, L.R. N. 56/77 e s.m.	
Iodello 2 allegato alla Scheda B ⁽¹⁾	
Consorzio	
Comunità Montana	
Comuni di	
CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE AL PARZIALMENTE RIELABORATA A NORMA DELL'ART. 15, COMMA 15, L.R. N. 56/77 e s.m.	
In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n, del,	
SI CERTIFICA	
. Adempimenti relativi all'adozione e pubblicazione della variante parzialmente rielaborata:	
1.1 la variante al Piano, in data, esecutiva;	
1.2 la variante al Piano parzialmente rielaborata è stata pubblicata per estratto all'a po pretorio (2) per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo lelibera e gli elaborati tecnici adottati sono stati depositati presso l'Ufficio	;
1.3 la pubblicazione e il deposito della variante al Piano	a, ti el
1.3.1 all'albo pretorio (2) durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposit della variante;	
1.3.2 a mezzo di manifesti murali affissi in ciascun Comune durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione deposito della variante;	e
1.3.3 sul quotidiano;	
1.3.4 (eventuale) sul giornale, etc;	
2. Adempimenti relativi all'adozione definitiva della variante parzialmente rielaborata:	
2.1 l'il con delibera n, in data, esecutiva	3),
, li	
Il Segretario del Il Presidente del Consorzio/della C.M. Consorzio/della C.M.	

⁽i) Per l'esame delle varianti di Comunità Montane non delegate all'adozione e pubblicazione il presente certificato deve essere redatto sia dalla Comunità Montana, sia da ciascun Comune, con i necessari adeguamenti formali. Stessa avvertenza nel caso di Consorzi il cui statuto prescriva esplicitamente l'adozione e la pubblicazione da parte del Consorzio e di ciascun Comune (cfr. l'avvertenza preliminare alla Scheda B).

(2) Precisare: «del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune».

⁽³⁾ Precisare: «sia al Consorzio/alla C.M., sia ai singoli Comuni».

SEZIONE IV – VARIANTI AI PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE, EX ART. 17, COMMA 3, L.R. N. 56/77 e s.m.

Scheda C - Gli elaborati tecnici costituenti le varianti al P.R.G.I. e al P.R.G.C.M. e i requisiti formali degli stessi

Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici costituenti la variante al P.R.G.I. e al P.R.G.C.M.

Debbono essere adottati tutti gli elaborati tecnici necessari in rapporto ai contenuti della variante. A seconda delle tematiche oggetto della variante (centri storici, insediamenti produttivi, aree di nuovo impianto, etc.) dovranno essere aggiornati e integrati i relativi allegati tecnici del P.R.G.I. o del P.R.G.C.M. (cfr. art. 14, comma 1, punto 2, lett. a, b, c, e ultimo comma, L.R. n. 56/77 e s.m.). Per i contenuti degli elaborati si rimanda alla Scheda C della precedente SEZIONE I e ai relativi allegati. Le tavole di Piano di cui al citato art. 14, comma 1, punto 3 debbono essere quelle del P.R.G.I. o del P.R.G.C.M. con l'inserimento delle modifiche necessarie, sicché le nuove tavole, ad approvazione avvenuta, possano sostituire quelle originarie del P.R.G. Non è opportuno che vengano adottati solo gli stralci delle tavole del P.R.G., relativi alle parti modificate; in tal caso, infatti, successivamente all'approvazione della variante da parte della Regione il Consorzio/la C.M. e i singoli Comuni dovrebbero comunque aggiornare le tavole originarie del P.R.G. con l'inserimento delle modifiche apportate dalla variante.

Per le Norme di attuazione è opportuno che le modifiche siano evidenziate all'interno del testo originario degli articoli che si intendono modificare. Non devono essere riadottate le parti normative che non vengono modificate.

È indispensabile che la Relazione illustrativa contenga puntuali motivazioni in ordine ai contenuti della variante e che ad essa sia allegata una planimetria sulla quale siano evidenziate le aree interessate dalla variante.

Si avverte che tutti gli elaborati tecnici necessari in rapporto ai contenuti della variante debbono far parte già del progetto di variante (cfr. la Scheda A della presente SEZIONE IV, adempimento procedurale 1.1).

I requisiti formali degli elaborati tecnici da inoltrare all'Assessorato Pianificazione e Gestione Urbanistica – Edilizia Residenziale

Devono essere inoltrate 4 copie di tutti gli atti amministrativi (cfr. la Scheda B della presente SEZIONE IV) e degli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo della variante. Le caratteristiche formali di questi ultimi sono le seguenti:

- estremi della delibera di adozione su ciascun elaborato tecnico, sottoscritti dal Segretario del Consorzio o della C.M.;
- firme del Presidente del Consorzio/della C.M., del Progettista, del Geologo o Ingegnere o di altri Professionisti, sugli elaborati di specifica competenza, e timbro del Consorzio/della C.M. su ciascun elaborato cartografico e sul frontespizio di ciascuno dei fascicoli (Relazioni, Norme di attuazione, controdeduzioni alle osservazioni);
- per le Norme di attuazione occorre il timbro del Consorzio/della C.M. e la firma del Segretario del Consorzio/della C.M. su ogni foglio;
 - su tutti gli elaborati cartografici occorre la data di aggiornamento.

Sulle Norme di attuazione non sono ammesse correzioni o integrazioni manoscritte, bensì soltanto quelle dattiloscritte, recanti il timbro del Comune e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario del Consorzio/della C.M. per la loro autenticazione.

Si ricorda che nel caso di controdeduzioni alle proposte di modifica della Regione, a norma dell'art. 15, comma 12, della L.R. n. 56/77 e s.m. debbono essere adottati e trasmessi tutti gli elaborati tecnici della variante che sono stati modificati in accoglimento delle suddette proposte di modifica.

Per l'esame delle varianti ai Piani di Comunità Montane non delegate all'adozione e pubblicazione, su ogni elaborato tecnico devono essere riportati anche gli estremi delle delibere di adozione di ciascun Comune, sottoscritti dai rispettivi Sindaci e Segretari comunali. Stessa avvertenza nel caso di variante al P.R.G.I. che a norma dello statuto consortile sia stato adottato da parte del Consorzio e di ciascun Comune.

SEZIONE V - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE:

- con contestuale variante al P.R.G., a norma dell'art. 40, commi 6 e seguenti della L.R. n. 56/77 e s.m.: per i P.E.P. e i P.I.P. cfr. anche l'art. 41, comma 6, e l'art. 42, comma 2, stessa legge.

- in attuazione di P.R.G. non approvati ai sensi del Titolo III della L.R. n. 56/77 e s.m.; a norma dell'art. 86, comma 1, della stessa legge (cfr. successiva avvertenza).

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti

Avvertenze

- Nel caso di strumenti urbanistici esecutivi comunali che richiedano la contestuale adozione di una variante ad un Piano Regolatore Intercomunale o di Comunità Montana, il Comune interessato può far ricorso alla procedura prescritta dall'art. 40, commi 6 e seguenti, della L.R. n. 56/77 e s.m. solo se la variante al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. ha i contenuti di cui al 3º comma dell'art. 17 stessa legge e comunque debbono essere esperiti gli

adempimenti di cui al citato art. 17, commi 8 e 9.

Per contro, il Consorzio o la Comunità Montana può sempre adottare e pubblicare lo strumento urbanistico esecutivo e la congiunta variante al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. a norma del citato art. 40, commi 6 e seguenti; però lo strumento urbanistico esecutivo e la congiunta variante al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. dovranno esserc adottati e pubblicati anche da ciascun Comune interessato, per il territorio di propria competenza (infatti la legge non prevede che i Consorzi e le Comunità Montane possano sostituirsi ai Comuni nell'adozione e pubblicazione di strumenti urbanistici esecutivi). Quest'ultimo adempimento non è richiesto qualora i Comuni abbiano delegato il Consorzio o la Comunità Montana, con delibere esecutive dei rispettivi Consigli comunali, ad assumere tutti i provvedimenti necessari ai fini dell'adozione e pubblicazione dello strumento urbanistico esecutivo con congiunta variante, a norma dell'art. 40, commi 6 e seguenti, della L.R. n. 56/77 e s.m. In assenza di tale delega gli adempimenti che seguono dovranno essere esperiti sia dal Consorzio o dalla Comunità Montana, sia da ciascun Comune interessato per il territorio di propria competenza.

Nella presente Scheda A si è sempre fatto riferimento ad organi comunali (Consiglio comunale, etc.); è pacifico che qualora la procedura sia svolta dal Consorzio o dalla Comunità Montana tali riferimenti debbono intendersi

sostituiti dai relativi organi consortili.

giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere vincolante ai fini

– Si deve far ricorso alla procedura prescritta dal 1º comma dell'art. 86 della L.R. n. 56/77 e s.m. anche per l'adozione e l'approvazione di P.E.E.P. e di P.I.P. in attuazione di Programmi di Fabbricazione ancora vigenti.

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
1. Lo strumento urbanistico esecu- tivo (S.U.E.). Il progetto di va- riante (ex art. 40, commi 6 e seguenti)	
1.0 Per gli stumenti urbanistici esecutivi e le congiunte varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. che riguardano il territorio di un solo Comune. Art. 17, comma 8. Cfr. l'avvertenza preliminare.	Il Sindaco deve informare il Consorzio o la Comunità Montana della volontà dell'Amministrazione comunale di formare, adotta re e pubblicare uno strumento urbanistico esecutivo con congiun ta variante al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M., ai sensi del combinato disposto dell'8° comma dell'art. 17 e del 6° comma e seguenti dell'art. 40. L'informazione deve essere preventiva all'adozione dello S.U.E. e congiunta variante al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M.
1.1 Il Consiglio comunale adotta lo S.U.E. e il progetto di variante (eventuale). Art. 40, comma 6.	Possono essere assunte due delibere ovvero un'unica delibera i cui dispositivo sia articolato in due punti: l'adozione dello S.U.E. e l'adozione del progetto di variante. Il dispositivo della delibera deve contenere l'elenco degli elabora ti tecnici costituenti lo S.U.E. e di quelli costituenti la variante Si rimanda alle precisazioni contenute nella Scheda C della pre sente SEZIONE V.
1.2 Lo S.U.E. che comprende immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal P.R.G. a norma dei punti 1) e 2) del 1º comma dell'art. 24 della L.R. n. 56/77 e s.m. è trasmesso subito dopo l'adozione alla Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, la quale, entro 60	La trasmissione dello S.U.E. alla Commissione deve avvenire subito dopo l'adozione. Debbono essere trasmesse 2 copie della delibera di adozione, esecutiva, e degli elaborati tecnici adottati Per questi ultimi efr. le relative precisazioni nella Scheda (della presente SEZIONE V.

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge

Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti

della tutela dei beni culturali e ambientali. Art. 40, ultimo comma.

1.3 Per gli strumenti urbanistici esecutivi e le congiunte varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. che riguardano il territorio di un solo Comune. Art. 17, comma 9. Cfr. l'avvertenza preliminare.

- 1.4 Lo S.U.E. e il progetto di variante (eventuale) debbono essere pubblicati per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera c gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Comune, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare nei successivi 30 giorni osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Art. 40, comma 1.
- 1.5 La pubblicazione e il deposito dello S.U.E. e del progetto di variante (eventuale) e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso adeguatamente pubblicizzato.

- 1.6 Le osservazioni e proposto dopo essere state protocollate, sono numerate progressivamento e annotate su apposito registro a cura del Segretario comunale.
- 1.7 Nel caso di S.U.E. che comprende immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal P.R.G. a norma dei punti 1) e 2) del 1º comma dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.

Il Sindaco, subito dopo l'adozione, trasmette lo S.U.E. e il progetto di variante al Consorzio o alla Comunità Montana affinché esprima il proprio parere in merito al progetto di variante con deliberazione dell'Assemblea consortile o del Consiglio, a norma dell'art. 17, comma 9. Nella lettera di trasmissione deve essere precisato il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, di cui al 3º comma dell'art. 17, con invito al Consorzio o alla Comunità Montana a voler far pervenire il proprio parere entro lo stesso termine.

Qualora il Consorzio o la Comunità Montana non esprimano il loro parere entro il termine di cui all'art. 17, 3° comma, ovvero entro un termine più ampio ritenuto congruo dal Comune (la legge non stabilisce alcun termine), il Comune può comunque procedere ai successivi adempimenti procedurali.

Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici comunali deve essere di 30 giorni consecutivi, compresi i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati. È opportuno che anche gli Uffici comunali esaminino lo S.U.E. e il progetto di variante (eventuale), con facoltà di presentare osservazioni e proposte.

L'avviso deve far riferimento alla delibera di adozione dello S.U.E. e del progetto di variante (eventuale) e deve indicare: 1) i termini del periodo di pubblicazione e deposito; 2) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, è necessario che il Comune valuti l'opportunità di pubblicare lo stesso anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunzi legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali).

Alla scadenza del periodo per la presentazione delle osservazioni e proposte il Segretario comunale deve attestare la chiusura dell'elenco delle osservazioni pervenute nel termine e annotare di seguito eventuali osservazioni fuori termine.

La commissione deve esprimere il proprio parere entro 60 giorni dal ricevimento dello S.U.E.

Tale termine è ordinatorio.

Il Comune non può procedere ai successivi adempimenti in assenza del parere della Commissione.

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
deve essere acquisito il parere vincolante della Commissione per la tutela e la valorizzazione beni culturali ed ambientali (cfr. precedente punto 1.2). 1.8 Per gli strumenti urbanistici esecutivi e le congiunte varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. che riguardino il territorio di un solo Comune. Art. 17, comma 9 (cfr. l'avvertenza preliminare).	Deve essere acquisito il parere (espresso con delibera) del Consorzio o della Comunità Montana. Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 1.3.
2. Lo strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.). Il progetto definitivo di variante (ex art. 40, commi 6 e seguenti). 2.1 Il Consiglio comunale con-	Possono essere assunte due delibere, una con le controdeduzioni
trodeduce alle osservazioni e proposte presentate e adotta lo S.U.E. e il progetto definitivo di variante (eventuale). Art. 40, comma 6.	alle osservazioni è proposte ed una di adozione dello S.U.E. e del progetto definitivo di variante (eventuale), owvero un'unica delibera il cui dispositivo sia articolato in due punti (controdeduzioni e adozione dello S.U.E. e del progetto definitivo di variante). L'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e proposte presentate nel pubblico interesse deve essere congruamente motivato. Se sono pervenute osservazioni e proposte fuori termine il Consiglio comunale non ha obbligo di esaminarle. Tuttavia qualora si ritenga di esaminarle, il che dovrà risultare nell'atto deliberativo, dovranno essere prese in esame tutte e a ciascuna si dovrà controdedurre così come per quelle pervenute entro il termine. Qualora non siano state presentate osservazioni e proposte la delibera deve dichiarare esplicitamente tale situazione. Nel caso di S.U.E. che comprende immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal P.R.G. a norma dei punti 1) e 2) del 1º comma dell'art. 24 della L.R. n. 56/77 e s.m. (cfr. precedenti punti 1.2 e 1.7), il Consiglio comunale deve necessariamente adeguare lo S.U.E. al parere vincolante della Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 40, ultimo comma. Nel caso di varianti ex art. 17, comma 8, il Consiglio comunale deve anche esaminare le osservazioni e le proposte contenute nel parere del Consorzio o della Comunità Montana, espresso a norma del 9º comma stesso articolo. Il dispositivo della delibera di adozione dello S.U.E. e del progetto definitivo di variante (eventuale) dove contenure l'elenco degli claborati costituenti la variante). Lo S.U.E. e il progetto definitivo di variante (eventuale) possono recare modifiche rispetto alle loro stesure preliminari esclusivamente in funzione dell'accoglimento parziale o totale delle osservazioni. Tuttavia se l'accoglimento parziale o totale delle osservazioni. Tuttavia se l'accoglimento parziale o totale delle osservazioni comporta modifiche sostanziali alle suddette stesure

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
2.2 Lo S.U.E. e il progetto definitivo di variante (eventuale) devono essere inviati alla Regione per l'approvazione non appena la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione degli stessi sia divenuta esecutiva.	tare modifiche, rispettivamente, al progetto preliminare o al progetto definitivo di variante e/o allo S.U.E. contestualmente adottato, il Comune dovrà adottare una Variante «in itinere», a norma dell'art. 40, comma 6, della L.R. n. 56/77 e s.m. (cfr. Parte 1², punto 4). Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE V.
3. L'approvazione dello S.U.E. e della variante (eventuale). Art. 40, comma 7	Atteso che le procedure per l'introduzione di modifiche d'ufficio sono quelle prescritte dall'art. 15, richiamate dall'art. 40, 7° comma, si rimanda agli adempimenti procedurali e relative precisazioni e avvertenze di cui alla precedente SEZIONE I, punto 4. Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE V.
4. L'entrata in vigore dello S.U.E. e della variante (eventuale)	Si applicano le prescrizioni dell'art. 15, comma 18. Lo S.U.E. e la variante (eventuale) entrano in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione. Lo S.U.E. è esposto in pubblica e continua visione nella sede comunale. Il Piano, modificato con la variante (eventuale), è esposto in pubblica e continua visione nella sede comunale, nonché presso la Comunità Montana di appartenenza. Si ricorda, inoltre, che il Comune dovrà provvedere all'adempimento di cui all'art. 18, 3° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m., al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione.

SEZIONE V – STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE:

- con contestuale variante al P.R.G., a norma dell'art. 40, commi 6 e seguenti della L.R. n. 56/77 e s.m.; per i P.E.E.P. e i P.I.P. cfr. anche l'art. 41, comma 6, e l'art. 42, comma 2, stessa legge.

– in attuazione di P.R.G. non approvati ai sensi del Titolo III della L.R. n. 56/77 e s.m., a norma dell'art. 86, comma 1, della stessa legge (cfr. successiva avvertenza).

Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione

Avvertenze

- Tutti gli atti amministrativi debbono essere forniti in 4 copie rese conformi agli originali. Le delibere

devono essere munite degli estremi di esecutività.

– I Consorzi e le Comunità Montane possono adottare e pubblicare lo S.U.E. e la congiunta variante al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. a norma dell'art. 40, commi 6 e seguenti; però, in assenza di specifica delega, lo S.U.E. e la congiunta variante dovranno essere adottati e pubblicati anche da ciascun Comune interessato, per il territorio di propria competenza (cfr. l'avvertenza preliminare alla Scheda A della presente SEZIONE V). In tal caso occorrono le delibere e i certificati che seguono predisposti sia dal Consorzio/dalla C.M., sia da ciascun Comune interessato (i modelli 1 e 2 allegati alla presente Scheda B dovranno essere opportunamente adeguati).

Elenco degli atti amministrativi	Precisazioni sugli atti amministrativi	
Gli atti amministrativi da inoltrare con lo S.U.E. e il progetto definitivo di variante (eventuale) La delibera di controdedu-	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4	
zione alle osservazioni e proposte e di adozione dello S.U.E. e del progetto definitivo di variante (e- ventuale) e una copia delle osserva- zioni e proposte.	copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (costituenti lo S.U.E. e la variante), compresi i fascicoli contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate. Inoltre deve essere inoltrata 1 copia (dichiarata conforme all'ori- ginale) delle osservazioni e proposte presentate.	
1.2 Il certificato redatto in conformità al modello 1 allegato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale, attestante la procedura di formazione dello S.U.E. e della variante (eventuale).	Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 1 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello 1 la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà al Comune lo S.U.E. e la variante (eventuale) in quanto improcedibili.	
1.3 Il parere di cui all'art. 40, ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.	Si rimanda alle precisazioni di cui al punto 1.7 della Scheda A della presente SEZIONE V.	
1.4 Il parere di cui all'art. 17, comma 9, nel caso di varianti ex comma 8 siesso articolo.	Il parere si riferisce al progetto di variante. Si rimanda alle precisazioni di cui al punto 1.8 della Scheda A della presente SEZIONE V.	
 Gli atti amministrativi da inoltrare con le controdeduzioni alle proposte di modifica dello S.U.E. e della variante (eventuale), ai sensi dell'art. 15, comma 12 		
2.1 La delibera di controdeduzione alle proposte di modifica della Regione.	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (elaborati dello S.U.E. e della variante modificati a seguito dell'accoglimento delle proposte della Regione).	
3. Gli atti amministrativi da inol- trare con lo S.U.E. e la varian- te modificati ai sensi dell'art. 15, comma 15		
3.1 La delibera di adozione del-	Non debbono essere inoltrati gli elaborati tecnici in quanto devo-	



Elenco degli atti amministrativi	Precisazioni sugli atti amministrativi
lo S.U.E. e della variante (even- tuale).	no essere trasmessi quelli adottati in via definitiva (cfr. successivo punto 3.2).
3.2 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte presentate in ordine alle parti modificate e di adozione definitiva dello S.U.E. e della variante (eventuale) e una copia delle osservazioni e proposte.	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (costituenti lo S.U.E. e la variante), compresi i fascicoli contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate. Inoltre deve essere inoltrata 1 copia (dichiarata conforme all'originale) delle osservazioni e proposte presentate.
3.3 Il certificato redatto in con- formità al modello 2 allegato, sot- coscritto dal Sindaco e dal Segreta- rio comunale, attestante la proce- dura seguita.	Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 2 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà al Comune lo S.U.E. e la variante (eventuale) in quanto improcedibili.
·	

SEZIONE V - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE:

con contestuale variante al P.R.G., a norma dell'art. 40, commi 6 e seguenti della L.R. n. 56/77 e s.m.; per i P.E.E.P. e i P.I.P. cfr. anche l'art. 41, comma 6, e l'art. 42, comma 2, stessa legge.
in attuazione di P.R.G. non approvati ai sensi del Titolo III della L.R. n. 56/77 e s.m., a norma dell'art. 86,

comma 1, della stessa legge.

Modello 1 allegato alla Scheda B

Comune	1:		

CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI FORMAZIONE DEL⁽¹⁾ E DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE AL^{(2) (3)} A NORMA DELLA L.R. 5 DICEMBRE 1977, N. 56 e s.m.

In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n. ___, del _____,

SI CERTIFICA			
1. Adempimenti relativi al progetto di(1)	, con contestuale variante al ⁽²⁾		
nale di formare la variante al P.R.G.I. (oppure: al P.R.)	R. n. 56/77 e s.m.) la volontà dell'Amministrazione comu- G.C.M.), congiunta al (1), a norma del com- mmi 6 e seguenti, della L.R. n. 56/77 e s.m., è stata comuni- Comunità Montana) preventiva-		
	nte sono stati adottati dal Consiglio comunale con D.C. n.		
1.1.0 (solo per gli strumenti urbanistici esecutivi e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, a no il (1) è stato trasmesso alla Con li ed ambientali, a norma dell'art. 40, ultimo comma, e	che richiedono il parcre della Commissione per la tutela orma dell'art. 40, ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.) nmissione per la tutela e la valorizzazione dei beni cultura- della L.R. n. 56/77 e s.m.;		
la il propotto di variante cono stati trasmessi al Conso	della L.R. n. 56/77 e s.m.) il (1) (oppure: alla Comunità enire il parere prescritto dall'art. 17, comma 9, della L.R.		
30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo ste stati depositati presso gli Uffici comunali;	nte sono stati pubblicati per estratto all'albo pretorio per sso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati sono		
cutivi e la facoltà per chiunque di presentare osservaz pubblicazione sono stati resi noti a mezzo di avviso de	e del progetto di variante per 30 giorni conse- cioni e proposte entro i 30 giorni successivi al periodo di el Sindaco, pubblicato come segue: tivi di pubblicazione e deposito del (1)		
e del progetto di variante;	i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del (1)		
1.3.3 sul quotidiano; 1.3.4 (eventuale) sul giornale, etc;	;		
1.4 (solo per gli strumenti urbanistici esecutivi che valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, a normatato acquisito il parere obbligatorio e vincolante della (richiedono il parere della Commissione per la tutela e la na dell'art. 40, ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.) è Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni cultu- a dell'art. 40, ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.;		
l'Assemblea consortile del Consorzio	ella L.R. n. 56/77 e s.m.) è stata acquisita la delibera del- (oppure: del Consiglio della Comunità Montana , contenente il parere di cui all'art. 17, comma 9,		

Adempimenti relativi al progetto definitivo d Il Consiglio comunale con D.C. n.			
trodedotto a tutte le osservazioni e proposte pre e al parere del Consorzio	sentate in termini (eventuale _, o della Comunità Montan	: ed anche fuori termini a	(eventuale _ , di cui a
precedente punto 1.5) ed ha adottato il (1)	e il proget	to definitivo di variante), ',
 2.2 (solo per gli strumenti urbanistici esecuti 	vi che richiedono il parere d	ena commissione per la	i iutela e la
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, da atto che il (1) è stato a zione dei beni culturali ed ambientali di cui al	a norma dell'art. 40, ultimo e adeguato al parere della Com	comma, della L.R. n. 56/	77 e s.m.) s
da atto che il (1) è stato a	a norma dell'art. 40, ultimo e adeguato al parere della Com	comma, della L.R. n. 56/	77 e s.m.) s
da atto che il (1) è stato a zione dei beni culturali ed ambientali di cui al	a norma dell'art. 40, ultimo e adeguato al parere della Com	comma, della L.R. n. 56/	77 e s.m.) s

⁽t) Precisare il tipo di strumento urbanistico esecutivo.

⁽²⁾ Nel caso di variante adottata contestualmente allo S.U.E. occorre precisare se detta variante riguarda un Piano Regolatore Comunale, oppure un P.R.G.L. o un P.R.G.C.M.

(3) Se contestualmente allo S.U.E. non è stata adottata la variante al P.R.G. occorre eliminare dal testo ogni riferimento a detta variante.

SEZIONE V - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE:

con contestuale variante al P.R.G., a norma dell'art. 40, commi 6 e seguenti della L.R. n. 56/77 e s.m.; per i
P.E.P. e i P.I.P. cfr. anche l'art. 41, comma 6, e l'art. 42, comma 2, stessa legge.
in attuazione di P.R.G. non approvati ai sensi del Titolo III della L.R. n. 56/77 e s.m., a norma dell'art. 86, comma 1, della stessa legge.

Modello 2 allegato alla Scheda B
Comune di
CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL ⁽¹⁾ E DELLA VARIANTE AL ⁽²⁾⁽³⁾ PARZIALMENTE RIELABORATI A NORMA DELL'ART. 15, COMMA 15, L.R. 56/77 e s.m.
In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n, del,
SI CERTIFICA
1. Adempimenti relativi all'adozione e pubblicazione del $^{(1)}$, e della variante al $^{(2)}$ parzialmente rielaborati:
1.2 il ¹¹⁾ e la variante parzialmente rielaborati sono stati pubblicati per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati sono stati depositati presso gli Uffici comunali;
1.3 la pubblicazione e il deposito del (1) e della variante, parzialmente rielaborati, per 30 giorni consecutivi e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte, limitatamente alle parti modificate, entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione sono stati resi noti a mezzo di avviso del Sindaco, pubblicato come segue:
1.3.1 all'albo pretorio durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del ⁽¹⁾
e della variante; 1.3.2 a mezzo di manifesti murali affissi durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del (1) c della variante;
1.3.3 sul quotidiano;
1.3.4 (eventuale) sul giornale, etc;
2. Adempimenti relativi all'adozione definitiva del $^{(1)}$, e della variante al $^{(2)}$, parzialmente rielaborati:
2.1 il Consiglio comunale con D.C. n, in data, esecutiva, ha controdedotto a tutte le osservazioni e proposte presentate in termini (eventuale: ed anche fuori termini) ed ha adottato definitivamente il (1) e la variante.
, li
Il Segretario comunale Il Sindaco

^(!) Precisare il tipo di strumento urbanistico esecutivo.

⁽²⁾ Nel caso di variante adottata contestualmente allo S.C.E. occorre precisare se detta variante riguarda un Piano Regolatore Comunale, oppure un P.R.G.I. o un P.R.G.C.M.

⁽³⁾ Se contestualmente allo S.U.E. non è stata adottata la variante al P.R.G. occorre eliminare dal testo ogni riferimento a detta variante.

SEZIONE V - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE:

- con contestuale variante al P.R.G., a norma dell'art. 40, commi 6 e seguenti della L.R. n. 56/77 e s.m.; per i P.E.E.P. e i P.I.P. cfr. anche l'art. 41, comma 6, e l'art. 42, comma 2, stessa legge.
- in attuazione di P.R.G. non approvati ai sensi del Titolo III della L.R. n. 56/77 e s.m., a norma dell'art. 86, comma 1, della stessa legge (cfr. successiva avvertenza).

Scheda C – Gli elaborati tecnici costituenti gli strumenti urbanistici esecutivi e le contestuali varianti al P.R.G. (eventuali) e i requisiti formali degli stessi

Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici

Gli elaborati dello strumento urbanistico esecutivo sono quelli prescritti dall'art. 39 della L.R. n. 56/77 e s.m. Nel caso di S.U.E. che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal P.G.R. a norma dei punti 1) e 2) del 1º comma dell'art. 24 della L.R. n. 56/77 e s.m. (per i quali occorre il parere della Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 40, ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.) sono necessari anche i seguenti elaborati: la relazione illustrativa di cui al citato art. 39, punto 1), deve contenere l'analisi storico-descrittiva relativa agli immobili interessati e al tessuto urbano circostante; eventuali mappe antiche; ampia e chiara documentazione fotografica, a colori, degli immobili interessati e dell'ambiente circostante.

Per quanto riguarda la variante al P.R.G. (eventuale): 1) debbono essere adottati tutti gli elaborati tecnici necessari in rapporto ai contenuti della variante; a seconda delle tematiche oggetto della stessa (centri storici, insediamenti produttivi, aree di nuovo impianto, etc.) dovranno essere aggiornati ed integrati i relativi allegati tecnici del P.R.G. (cfr. art. 14, comma 1, punto 2, lett. a, b, c, e ultimo comma, L.R. n. 56/77 e s.m.); per i contenuti degli elaborati si rimanda alla Scheda C della precedente SEZIONE I e ai relativi allegati; 2) le tavole di piano di cui al citato art. 14, comma 1, punto 3, debbono essere quelle del P.R.G. con l'inserimento delle modifiche necessarie, sicché le nuove tavole, ad approvazione avvenuta, possano sostituire le tavole originarie del P.R.G.; non è opportuno che vengano adottati solo gli stralci delle tavole di P.R.G., relativi alle parti modificate; in tal caso, infatti, successivamente all'approvazione della variante da parte della Regione il Comune dovrebbe comunque aggiornare le tavole originarie del P.R.G. con l'inserimento delle modifiche apportate dalla variante; 3) per le Norme di attuazione è opportuno che le modifiche siano evidenziate all'interno del testo originario degli articoli che si intendono modificare; non devono essere riadottate le parti normative che non vengono modificate.

Si avverte che tutti gli elaborati tecnici necessari in rapporto ai contenuti della variante debbono far parte già del progetto di variante (cfr. la Scheda A della presente SEZIONE V, adempimenti procedurali 1.1).

I requisiti formali degli elaborati tecnici da inoltrare all'Assessorato Pianificazione e Gestione Urbanistica – Edilizia Residenziale

Devono essere inoltrate 4 copie di tutti gli atti amministrativi (cfr. la Scheda B della presente SEZIONE V) e degli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo sia dello strumento urbanistico sia della variante (eventuale). Le caratteristiche formali degli elaborati tecnici sono le seguenti:

- estremi della delibera di adozione su ciascun elaborato tecnico, sottoscritti dal Segretario comunale:
- firme del Sindaco, del Progettista, del Geologo o Ingegnere o di altri Professionisti, sugli elaborati di specifica competenza, e timbro del Comune su ciascun elaborato cartografico e sul frontespizio di ciascuno dei fascicoli (Relazioni, Norme di attuazione, controdeduzioni alle osservazioni);
- per le Norme di attuazione occorre il timbro del Comune e la firma del Segretario comunale su ogni foglio;
 - su tutti gli elaborati cartografici occorre la data di aggiornamento.

Sulle Norme di attuazione non sono ammesse correzioni o integrazioni manoscritte, bensì soltanto quelle dattiloscritte, recanti il timbro del Comune e sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale per la loro autenticazione.

Si ricorda che nel caso di controdeduzioni alle proposte di modifica della Regione, a norma dell'art. 15, comma 12, della L.R. n. 56/77 e s.m. debbono essere adottati e trasmessi tutti gli elaborati tecnici dello S.U.E e della variante che sono stati modificati in accoglimento delle suddette proposte di modifica.

Qualora gli adempimenti di adozione e pubblicazione siano stati svolti anche dal Consorzio/dalla C.M. (cfr. le avvertenze preliminari alle Schede A e B della presente SEZIONE V), su ogni elaborato tecnico devono essere riportati anche gli estremi delle delibere di adozione del Consorzio/della C.M., sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Ente.

SEZIONE VI - VARIANTI AL P.R.G. O AL P.D.F., EX ART. 1, COMMA 5, LEGGE N. 1/1978

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti

Avvertenza - La validità delle prescrizioni di cui al 4º e 5º comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 non è più soggetto alla scadenza di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, più volte prorogata, in quanto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, ha abrogato tale comma.

Possono far ricorso alle prescrizioni di cui al 4º e 5º comma dell'art. 1 della legge n. 1/1978 i Comuni dotati di un Piano Regolatore o di un Programma di Fabbricazione approvato. Possono fare ricorso alle citate prescri-

zioni anche i Comuni dotati di un P.R.G.I. o di un P.R.G.C.M. approvato.

Anche i Consorzi e le Comunità Montane possono fare ricorso alle procedure di cui all'art. 1 della legge n. 1/1978; però non potendo il Consorzio /la C.M. sostituirsi al Comune negli adempimenti richiesti dalla legge (in assenza di una specifica delega), occorre che anche il Comune interessato provveda all'adozione e pubblicazione del progetto a norma di legge. Gli adempimenti comunali non sono richiesti qualora il Comune abbia delegato, con delibera del Consiglio comunale debitamente esecutiva, il Consorzio/la C.M. ad assumere i provvedimenti di propria competenza a norma dell'art. 1 della legge n. 1/1978.

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge

Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti

I. L'approvazione del progetto

1.1 Il Consiglio comunale approva il progetto.

La deliberazione costituisce adozione di variante del P.R.G. o del P.d.F. vigente. Legge n. 1/1978, art. 1, comma 5.

1.2 Entro 5 giorni dalla deliberazione di approvazione il progetto deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Comune, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare le proprie osservazioni e opposizioni entro 20 giorni dalla data di inserimento dell'avviso di deposito nel F.A.L. Art. 6, commi 1 c 3, legge n. 167/1962 (richiamato dal 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/1978).

1.3 Entro 5 giorni dalla deliberazione di approvazione il progetto deve essere comunicato alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato ove riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici o militari o che siano in uso di dette Amministrazioni. Art. 6, comma 4, legge n. 167/1962 (richiamato dal 5º comma dell'art. 1 della legge n. 1/1978).

1.4 La pubblicazione e il deposito del progetto e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e opposizioni debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato. Il dispositivo della delibera deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati. Si rimanda alle precisazioni contenute nella Scheda C della presente SEZIONÉ VI.

Il termine di 5 giorni per la pubblicazione è ordinatorio. Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici comunali deve essere di 10 giorni consecutivi, compresi i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati.

Nel caso di vincoli paesistici istituiti ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497 l'approvazione del progetto deve essere comunicata anche all'Assessorato Pianificazione Territoriale della Regione Piemonte.

Devono essere trasmesse due copie del progetto a ciascuna delle Amministrazioni centrali dello Stato interessate, nonché due copie al suddetto Assessorato regionale, qualora sia necessario.

L'avviso deve far riferimento alla delibera di approvazione del progetto e deve indicare 1) i termini del periodo di pubblicazione e deposito; 2) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e opposizioni.

Tale avviso è indispensabile che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito (10 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi durante l'intero periodo di

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di inserimento nel Foglio annunzi legali della Provincia, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. 1.5 Le osservazioni e opposizio-Alla scadenza del periodo per la presentazione delle osservazioni, dopo essere state protocollate, ni e opposizioni il Segretario comunale deve attestare la chiususono numerate progressivamente ra dell'elenco di quelle pervenute nel termine e annotare di e annotate su apposito registro a seguito quelle eventualmente pervenute fuori termine. cura del Segretario comunale. 1.6 Le Amministrazioni centra-Qualora le Amministrazioni interessate non facciano pervenire li dello Stato e la Regione (quele loro osservazioni entro i 30 giorni successivi al ricevimento st'ultima solo nel caso di vincoli della comunicazione di cui al precedente punto 1.3, il Comune ex legge n. 1497/1939) devono trapuò comunque procedere ai successivi adempimenti procedurali smettere al Comune le loro even-(cfr. art. 7 della legge n. 167/1962, richiamata dal 5º comma tuali osservazioni entro 30 giorni dell'art. 1 della legge n. 1/1978). dalla comunicazione di cui al precedente punto 1.3. Art. 6, ultimo comma, legge n. 167/1962 (richiamato dal 5º comma dell'art. 1 della legge n. 1/1978). 2. Controdeduzioni alle osservazioni e proposte 2.1 Decorso il periodo per la L'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e opposizioni prepresentazione di osservazioni e opsentate deve essere congruamente motivato. Se sono pervenute posizioni, nonché l'eventuale terosservazioni e opposizioni fuori termine il Consiglio comunale mine di 30 giorni di cui all'ultimo non ha obbligo di esaminarle. Tuttavia qualora si ritenga di comma dell'art. 6 della legge n. esaminarle, il che dovrà risultare nell'atto deliberativo, dovran-167/1962, il Consiglio comunale no essere prese in esame tutte e a ciascuna si dovrà controdedurcontrodeduce alle osservazioni e re così come per quelle pervenute entro il termine. Qualora non opposizioni presentate. Art. 7, legge n. 167/1962 (richiamato dal 5º siano state presentate osservazioni e opposizioni il Consiglio comunale deve prenderne atto con deliberazione. comma dell'art. 1 della legge n. 1/1978). 2.2 Entro i 30 giorni successivi al termine per la presentazione di osservazioni e opposizioni, nonché al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 167/1962, il Sindaco trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osser-vazioni ed opposizioni presentate, alla Regione. Art. 7, legge n. 167/1962 (richiamato dal 5º comma dell'art. 1 della legge n. 1/1978). 3. L'approvazione della variante 3.1 Con il provvedimento di ap-La variante è approvata con delibera della Giunta Regionale. provazione sono decise anche le Con la stessa delibera sono decise anche le opposizioni. opposizioni. Art. 8, comma 3, legge n. 167/1962 (richiamato dal 5º comma dell'art. 1 della legge n. 1/1978). 3.2 La Giunta Regionale può Le proposte di modifica sono comunicate al Comune, il quale apportare le modifiche di cui al pubblica le stesse a norma dell'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge 6º comma dell'art. 16 della legge n. 167/1962 (anziché a norma dell'art. 15 della legge n.

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
n. 1150/1942 e s.m., con l'impiego della procedura prescritta dall'8º comma stesso articolo (per la pubblicazione delle modifiche cfr. le precisazioni a lato).	1150/1942 e s.m., come prescritto dall'art. 16, comma 8, stessa legge); si rimanda agli adempimenti e relative precisazioni di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.4. Entro 90 giorni dalla comunicazione il Comune adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale. La deliberazione e gli elaborati tecnici modificati, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, sono trasmessi nei successivi 15 giorni alla Regione. Decorso inutilmente il termine anzidetto le modifiche sono introdotte d'ufficio dalla Giunta Regionale.
4. L'entrata in vigore della variante. Art. 8, comma 4, legge n. 167/1962	La variante entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Piano, modificato con la variante, è esposto in pubblica e continua visione nella sede comunale, nonché presso la Comunità Montana di appartenenza. Si ricorda, inoltre, che il Comune dovrà provvedere all'adempimento di cui all'art. 8, penultimo comma, della legge n. 167/1962, al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione della variante.

SEZIONE VI - VARIANTI AL P.R.G. O AL P.D.F., EX ART. 1, COMMA 5, LEGGE N. 1/1978 Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione

Avvertenze

- Tutti gli atti amministrativi debbono essere forniti in 4 copie rese conformi agli originali. Le delibere devono essere munite degli estremi di esecutività.

– Qualora gli adempimenti procedurali di cui alla Scheda A della presente SEZIONE VI debbano essere svolti sia dal Consorzio/dalla C.M., sia dal Comune interessato (cfr. l'avvertenza preliminare alla suddetta Scheda A), saranno necessari le delibere e i certificati che seguono, predisposti sia dal Consorzio/dalla C.M., sia dal Comune.

Elenco degli atti amministrativi	Precisazioni sugli atti amministrativi
Gli atti amministrativi da inol- trare con il progetto (la cui ap- provazione costituisce adozio- ne di variante)	
1.1 La delibera di approvazio- ne del progetto.	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (per la distinta degli elaborati tecnici costituenti il progetto si rimanda alla successiva Scheda C della presente SEZIONE VI). La delibera può essere inviata alla Regione anche se non ancora esecutiva. In tal caso successivamente dovranno essere inviate 4 copie della delibera stessa munita degli estremi di esecutività.
1.2 Copia di ciascuna delle os- servazioni e opposizioni presen- tate.	Occorre una sola copia, dichiarata conforme all'originale.
1.3 La delibera di controdedu- zione alle osservazioni e opposi- zioni.	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie degli eventuali elaborati tecnici adottati (modificati in accoglimento di osservazioni e opposizioni).
1.4 Il certificato, redatto in conformità al modello 1 allegato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale, attestante la procedura di adozione e pubblicazione del progetto.	Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 1 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà al Comune la variante in quanto improcedibile.
 Gli atti amministrativi da inol- trare con le controdeduzioni al- le proposte di modifica della Regione, ai sensi dell'art. 16 del- la legge n. 1150/1942 e s.m. 	
2.1 Copia di ciascuna delle os- servazioni e opposizioni presen- tate.	Occorre una sola copia, dichiarata conforme all'originale.
2.2 La delibera di controdeduzione alle proposte di modifica della Regione e alle osservazioni e opposizioni presentate.	Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (elaborati modificati a seguito dell'accoglimento delle proposte della Regione o di osservazioni e opposizioni). La delibera può essere inviata alla Regione anche se non ancora esecutiva. In tal caso successivamente dovranno essere inviate 4 copie della delibera stessa munita degli estremi di esecutività.
2.3 Il certificato, redatto in conformità al modello 2 allegato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale, attestante la procedura seguita.	Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 2 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà al Comune la variante in quanto improcedibile.

SEZIONE VI – VARIANTI AL P.R.G. O AL P.d.F., EX ART. 1, COMMA 5, LEGGE N. 1/1978 Modello 1 allegato alla Scheda B

Moderio I anegato ana occiour o	
Comune di	
CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI ADOZIONE E PUB A NORMA DELLA LEGGE 3	BLICAZIONE DELLA VARIANTE AL, GENNAIO 1978, N. 1
In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente de del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplem	lla Giunta Regionale del Piemonte con circolare ento speciale al B.U. n, del,
SI CERTIFI	CA
. Adempimenti relativi all'approvazione e pubblicazione de	l progetto:
1.1 il progetto ⁽¹⁾ è stato approva data , esecutiva ;	to dal Consiglio comunale con D.C. n, in
1.2 il progetto è stato pubblicato per estratto all'albo pre durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici ade	ottati sono stati depositati presso gli Umici comunan,
1.3 (eventuale) l'approvazione del progetto è stata comun	icata a (2)
1.4 la pubblicazione e il deposito del progetto per 10 giorne opposizioni entro 20 giorni dalla data di inserimento dell'av di avviso del Sindaco, pubblicato come segue: 1.4.1 all'albo pretorio durante i 10 giorni consecutivi di 1.4.2 a mezzo di manifesti murali affissi durante i 10 giorni 1.4.3 sul Foglio annunzi legali della Provincia di 1.4.4 (eventuale) sul giornale, etc.	viso di deposito nel F.A.L. sono stati resi noti a mezzo i pubblicazione e deposito del progetto; ii consecutivi di pubblicazione e deposito del progetto;
2. Adempimenti relativi alle controdeduzioni alle osservazio	
2.1 decorso il periodo per la presentazione di osservazioni ni di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 167/19 data, esecutiva, ha controdedo termini (eventuale: ed anche fuori termini).	62) il Consiglio comunale con D.C. n, in
Oppure: decorso il periodo per la presentazione di osservazioni e opputa il all'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 167/1962) data, esecutiva, ha preso atto sizioni.	il Consiglio comunale con D.C. n, in
, li	
Il Segretario comunale	Il Sindaco

 $^{^{\{}l\}}Precisare$ il tipo di opera pubblica.

⁽²⁾ Cfr. Scheda A della presente SEZIONE VI, punto 1.3.

SEZIONE VI – VARIANTI AL P.R.G. O AL P.d.F., EX ART. 1, COMMA 5, LEGGE N. 1/1978 Modello 2 allegato alla Scheda B

Comune di
CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICHE RICHIESTE DALLA REGIONE E DI ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE CONTRODEDUZIONI, A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO DALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 1150/42 e s.m. E DALL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 167/62 e s.m.
In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n, del,
SI CERTIFICA
 le proposte di modifica della Regione sono state pubblicate per estratto all'albo pretorio per 10 giorni consecu- tivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la comunicazione della Regione e i relativi allegati sono stati depositati presso gli Uffici comunali;
2. la pubblicazione e il deposito degli atti relativi alle proposte di modifica della Regione per 10 giorni consecutivi e la facoltà di presentare osservazioni e opposizioni, limitatamente alle proposte di modifica, entro 20 giorni dalla data di inserimento dell'avviso di deposito nel F.A.L. sono stati resi noti a mezzo di avviso del Sindaco, pubblicato come segue:
2.1 all'albo pretorio durante i 10 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito delle proposte di modifica;
2.2 a mezzo di manifesti murali affissi durante i 10 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito delle proposte di modifica;
2.3 sul Foglio annunzi legali della Provincia di;
2.4 (eventuale) sul giornale, etc.
3. il Consiglio comunale con D.C. n, in data, esecutiva, ha assunto le proprie controdeduzioni in merito sia alle modifiche proposte dalla Regione, sia a tutte le osservazioni e opposizioni presentate in termini (eventuale: ed anche fuori termini);
4. l'anzidetta D.C. n, in data, è stata pubblicata all'albo pretorio a norma dell'art. 16, comma 8, della legge n. 1150/1942 e s.m.
, li
Il Segretario comunale Il Sindaco

SEZIONE VI - VARIANTI AL P.R.G. O AL P.D.F., EX ART. 1, COMMA 5, LEGGE N. 1/1978 Scheda C – Gli elaborati tecnici richiesti e i requisiti formali degli stessi

Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici

Gli elaborati tecnici costituenti il progetto dell'opera pubblica devono comprendere anche quelli richiesti per il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie.

Si ricorda che la delibera del Consiglio comunale di approvazione del progetto stesso può tenere luogo della concessione o autorizzazione edilizia richiesta, purché ciò sia precisato nel dispositivo della delibera e purché il provvedimento del Consiglio comunale sia preceduto da tutti i pareri

richiesti ai fini del rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie.

Atteso che l'approvazione del progetto costituisce adozione di variante al P.R.G. o al P.d.F., sono necessari anche i seguenti elaborati tecnici costituenti la variante: 1) estratti delle tavole del P.R.G. o del P.d.F. vigente, con individuazione delle aree interessate dall'opera pubblica in progetto; 2) le tavole della variante; 3) eventuali modifiche e integrazioni alle N.d.A. del P.R.G. ovvero al R.E. annesso al P.d.F. Le tavole della variante debbono essere quelle del P.R.G. o del P.d.F. con l'inscrimento delle modifiche necessarie, sicché ad approvazione avvenuta esse possano sostituire quelle originarie del P.R.G. o del P.d.F. Non è opportuno che vengano adottati solo gli stralci delle tavole del P.R.G. o del P.d.F., relativi alle parti modificate; in tal caso, infatti, successivamente all'approvazione della variante da parte della Regione il Comune dovrebbe comunque aggiornare le tavole originarie del P.R.G. o del P.d.F. con l'inserimento delle modifiche apportate dalla variante.

Fra gli elaborati tecnici costituenti il progetto si ricordano quelli prescritti dal D.M. 11 marzo 1988, recante «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione».

I requisiti formali degli elaborati tecnici da inoltrare all'Assessorato Pianificazione e Gestione Urbanistica - Edilizia Residenziale

Devono essere inoltrate 4 copie di tutti gli atti amministrativi (cfr. la Scheda B della presente SEZIONE VI) e degli elaborati tecnici costituenti il progetto e la variante. Le caratteristiche formali di questi ultimi sono le seguenti:

- estremi della delibera di adozione su ciascun elaborato tecnico, sottoscritti dal Segretario
- firme del Sindaco, del Progettista, del Geologo o Ingegnere, sugli elaborati di specifica competenza, e timbro del Comune su ciascuna tavola e sul frontespizio di ciascuno dei fascicoli (Relazioni, eventuali modifiche alle N.d.A. ovvero al R.E., controdeduzioni alle osservazioni e opposi-
- per le eventuali modifiche alle N.d.A. o al R.E. occorre il timbro del Comune e la firma del Segretario comunale su ogni foglio;
 - su tutti gli elaborati cartografici occorre la data di aggiornamento.

Si ricorda che nel caso di controdeduzioni alle proposte di modifica della Regione debbono essere adottati e trasmessi tutti gli elaborati tecnici che sono stati modificati in accoglimento delle suddette proposte di modifica.